



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 98

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 6 giugno 2023

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 25)</i> . . . . .	Pag.	3
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 26)</i> . . . . .	»	3
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	4
3 <sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 20)</i> . . . . .	»	28
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	28
5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 36)</i> . . . . .	»	33
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	33
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 28)</i> . . . . .	»	53
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	53
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	59

### Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	Pag.	69
--	------	----

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

**1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 6 giugno 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 25**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Orario: dalle ore 12,05 alle ore 14,05*

*AUDIZIONI DEL PROFESSOR ALESSANDRO DIDDI, PROMOTORE DI GIUSTIZIA DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, DEL DOTTOR FRANCESCO LO VOI, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA, DEL DOTTOR GIUSEPPE PIGNATONE, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO, DEL DOTTOR ANDREA PURGATORI, DELL'AVVOCATO LAURA SGRÒ, LEGALE DELLA FAMIGLIA ORLANDI, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 622 E 501 (ISTITUZIONE COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SU SCOMPARSIA ORLANDI E GREGORI)*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 26**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.*

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,10*

AUDIZIONI DELL'ONOREVOLE ANNA FINOCCHIARO, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIA DECIDE, DEL PROFESSOR GIAMPAOLO ARACHI E DELLA PROFESSORESSA VALERIA DE BONIS, COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO, DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA, MICHELE EMILIANO, DEL PROFESSOR PIER LUIGI PORTALURI, ORDINARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEL SALENTO, DEL PROFESSOR FRANCESCO PALLANTE, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 615 E CONNESSI (ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO)

## **Plenaria**

### **72<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

**(62) BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario**

**(273) MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

**– e petizione n. 180 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che si è appena concluso l'ampio ciclo di audizioni svolto in Ufficio di Presidenza.

Fa presente che, per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, occorre stabilire i tempi per lo svolgimento della discussione generale e fissare fin d'ora la scadenza per gli emendamenti, tenendo però conto dell'esigenza, rappresentata da diversi Gruppi, di formulare ulteriori quesiti all'Ufficio parlamentare di bilancio.

Propone innanzitutto di adottare come testo base il disegno di legge n. 615 di iniziativa governativa.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) dichiara la propria contrarietà ad assumere come testo base il disegno di legge d'iniziativa governativa, non condividendone l'impianto. Chiede quindi che la proposta del Presidente venga posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza la proposta del Presidente di adottare come testo base il disegno di legge n. 615.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno fissare fin d'ora il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, oltre alle date per lo svolgimento della discussione generale.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) esprime forte dissenso sulla proposta di fissare il termine per gli emendamenti addirittura prima di svolgere la discussione generale e senza avere ancora acquisito gli elementi informativi dall'Ufficio parlamentare di bilancio, necessari per valutare l'impatto sul bilancio statale degli interventi destinati a ripianare le disuguaglianze sulle materie per le quali le regioni possono richiedere il trasferimento di competenze. Sottolinea, a tale proposito, che la maggioranza si sta assumendo la responsabilità politica di approvare una importante riforma dell'assetto istituzionale, relativa al rapporto tra livello centrale e periferico, senza neanche disporre dei dati sulle sue implicazioni finanziarie.

Il PRESIDENTE osserva che il disegno di legge in esame si limita a prevedere la cornice procedimentale entro la quale dovrà essere gestito il trasferimento di competenze alle regioni. Ulteriori valutazioni, anche sugli oneri finanziari, saranno effettuate al momento della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che bisognerebbe affrontare prioritariamente questioni ben più importanti, piuttosto che procedere in modo affrettato, senza un approfondito esame istruttorio, a una riforma strutturale che potrebbe essere esaminata in maniera ponderata nell'arco della legislatura appena iniziata.

Il PRESIDENTE ribadisce che occorre definire in primo luogo i criteri e le regole per l'attuazione dell'autonomia differenziata, nonché il livello *standard* delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da far valere su tutto il territorio nazionale.

Il senatore ROMEO (*LSP-PSd'Az*) ritiene che sull'argomento dell'autonomia differenziata siano già stati effettuati numerosi studi e approfondimenti. Ricorda che il tema è stato affrontato per la prima volta nel 2001, con la riforma del Titolo V della Costituzione approvata dal centrosinistra. Dopo i *referendum* regionali del 2017, il Governo Gentiloni,

poco prima delle elezioni del 2018, sottoscrisse gli accordi preliminari tra il Governo stesso e i presidenti delle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Inoltre, nelle legislature XVII e XVIII, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha svolto due indagini conoscitive sul processo di attuazione del regionalismo differenziato, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. A tale riguardo, prospetta la possibilità di acquisire agli atti la relativa documentazione.

Sottolinea che, rispetto al passato, il procedimento previsto dal disegno di legge n. 615 prevede sia una cabina di regia per la definizione dei LEP sia il coinvolgimento del Parlamento. Pertanto, invita le opposizioni, e segnatamente il Gruppo del Partito democratico, a non dilatare i tempi dell'esame con richieste strumentali di ulteriori approfondimenti.

Il senatore LISEI (*FdI*) ritiene che si possa iniziare lo svolgimento della discussione generale, per consentirne la conclusione prima della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE, in esito al dibattito, propone quindi di fissare per le ore 12 di lunedì 12 giugno il termine per la formulazione di eventuali ulteriori quesiti all'Ufficio parlamentare di bilancio, che avrà tempo per fornire le relative risposte fino a lunedì 19 giugno, integrando il contributo presentato in data odierna.

Propone poi di stabilire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 615 alle ore 20 di giovedì 22 giugno, e di avviare la discussione generale nella seduta che sarà convocata per le ore 9 di mercoledì 14 giugno, in modo da concluderla nella giornata del 22 giugno.

La Commissione conviene sulle proposte testé formulate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(57) ASTORRE e altri. – Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

*(203) SILVESTRONI e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

*(313) SILVESTRONI e LIRIS. – Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

*(367) ROMEO e altri. – Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

*(417) Licia RONZULLI e altri. – Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. – Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

(459) PARRINI. – Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(490) Mariastella GELMINI e altri. – Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

(556) Alessandra MAIORINO e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 maggio.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) dà conto dell'esito del Comitato ristretto, che ha terminato i propri lavori lo scorso 1° giugno, ricordando che in tale data è stata adottata la bozza finale di testo unificato da sottoporre alla valutazione della Commissione.

Esprime soddisfazione per la decisione del Gruppo Movimento 5 Stelle di riprendere i lavori nel Comitato, pur esprimendo un netto dissenso sul merito del provvedimento. Sottolinea che, nel corso del dibattito, sono emersi interessanti spunti di approfondimento, in particolare su questioni tecniche, per le quali è stato prezioso il supporto del Ministero dell'interno. Con l'auspicio che, anche in seduta plenaria, possa esserci un confronto ampio e costruttivo, come nella sede ristretta, deposita quindi la bozza di testo unificato, pubblicata in allegato, proponendone l'adozione come testo base.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede se nel testo della relatrice sia stata verificata l'incompatibilità tra la carica di sindaco di un comune con quella di sindaco di una città metropolitana o di presidente di una provincia.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) precisa che su questo aspetto trova applicazione l'articolo 56, comma 2, del testo unico degli enti locali (TUEL), secondo il quale nessuna può candidarsi alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune o di una provincia. È già consentito quindi che un sindaco in carica possa candidarsi alle elezioni per il presidente della provincia o viceversa.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede se anche per lo svolgimento delle elezioni dei consigli delle Città metropolitane si intende attendere la scadenza naturale del mandato, in analogia con quanto è previsto per le elezioni dei consigli provinciali.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) precisa che le elezioni provinciali si dovrebbero tenere nel 2024, in concomitanza con le elezioni europee. Si attenderà invece la scadenza del mandato degli organi delle Città metropolitane.

Il sottosegretario Wanda FERRO precisa che nel 2024 si potranno svolgere contestualmente le elezioni per il 64 per cento dei consigli provinciali, il cui mandato termina nel 2023, e per altre 7 amministrazioni, la cui scadenza è appunto nel 2024. Ovviamente, si dovrà attendere la naturale scadenza del mandato di presidenti e consigli provinciali nei casi in cui il termine è nel 2025.

Quanto al quesito posto dal senatore Parrini, sottolinea che resta ferma la normativa sull'ineleggibilità prevista dall'articolo 60, comma 1, numero 12, del TUEL.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) ricorda che probabilmente la norma relativa alla incandidabilità e ineleggibilità sarà modificata nell'ambito della riforma del TUEL.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) invita a rivedere tale aspetto, in quanto è inopportuno modificare il sistema delle autonomie locali, con un ritorno all'elezione diretta, senza prima aver chiarito tale questione e senza aver definito le risorse umane e finanziarie, nonché le competenze dei relativi organi.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) assicura che su tali aspetti potranno intervenire eventuali modifiche in sede emendativa.

Il PRESIDENTE propone quindi di adottare la bozza di testo unificato predisposta dalla relatrice come testo base per il seguito dell'esame, rinviando la decisione sui tempi di svolgimento della discussione generale e sul termine per gli emendamenti a un Ufficio di Presidenza da convocare la prossima settimana.

La proposta del Presidente è quindi posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE E ANTICIPAZIONE DI SEDUTE*

Il PRESIDENTE avverte che, per la giornata di domani, mercoledì 7 giugno, la seduta già convocata alle ore 9 non avrà luogo e la seduta già convocata alle ore 16 sarà anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490, 556**

**NT**

IL RELATORE

*Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle Province e delle Città metropolitane e altre disposizioni relative agli Enti Locali*

**Art. 1.**

*(Disposizioni generali)*

1. La presente legge detta disposizioni in materia di funzioni, organi di governo e sistema elettorale delle province e delle città metropolitane, in attuazione degli articoli 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.

2. In armonia con i principi di cui alla Carta europea delle autonomie locali, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439, le province e le città metropolitane sono enti rappresentativi delle rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono e coordinano lo sviluppo, ciascuno in base alle rispettive competenze e specificità; i componenti degli organi consiliari delle province e delle città metropolitane sono eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale.

3. Per quanto non disposto dalla presente legge, restano applicabili le disposizioni del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le altre disposizioni in materia di enti locali previste dalla legislazione vigente.

**Art. 2.**

*(Organi di governo delle province)*

1. Sono organi di governo delle province:
  - a) il presidente della provincia;
  - b) la giunta provinciale;
  - c) il consiglio provinciale.

2. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il presidente della provincia nomina una giunta, con un numero massimo di quattro assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con una popolazione sino a 500.000 abitanti; con un numero massimo di sei assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con una popolazione compresa fra 500.001 e 1.000.000 di abitanti; con un numero massimo di otto assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti. Nella composizione delle giunte, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. L'esercizio delle funzioni di assessore provinciale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere provinciale. Il consigliere provinciale nominato assessore provinciale è sospeso dalla carica di consigliere provinciale per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio provinciale, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore provinciale, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al presidente della provincia con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

3. Il consiglio provinciale è composto, oltre che dal presidente della provincia, da venti componenti nelle province con popolazione sino a 500.000 abitanti; da ventiquattro componenti nelle province con una popolazione compresa fra 500.001 e 1.000.000 di abitanti; da trenta componenti nelle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

4. La presidenza del consiglio provinciale è disciplinata dall'articolo 39 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica cinque anni.

6. Sono fatte salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si applicano le disposizioni in materia di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del presidente della provincia previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Il presidente della provincia e i componenti delle rispettive giunte cessano in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente della provincia, è messa in di-

scussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione ed è votata per appello nominale. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario.

### **Art. 3.**

*(Organi di governo delle città metropolitane)*

1. Sono organi di governo delle città metropolitane:

- a) sindaco metropolitano;
- b) la giunta metropolitana;
- c) il consiglio metropolitano.

2. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il sindaco metropolitano nomina una giunta con un numero massimo di sei assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle città metropolitane con popolazione sino a 1.000.000 di abitanti; con un numero massimo di otto assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle città metropolitane con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti. Nella composizione delle giunte, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. L'esercizio delle funzioni di assessore metropolitano è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere metropolitano. Il consigliere metropolitano nominato assessore metropolitano è sospeso dalla carica di consigliere metropolitano per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio metropolitano, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore metropolitano, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al sindaco metropolitano con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

3. Il consiglio metropolitano è composto, oltre che dal sindaco metropolitano, da ventiquattro componenti nelle città metropolitane con popolazione sino a 1.000.000 di abitanti; da trenta componenti nelle città metropolitane con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.

4. Il consiglio metropolitano è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri metropolitani nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio metropolitano sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convo-

cazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Il presidente del consiglio metropolitano è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco metropolitano, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6. Il presidente del consiglio metropolitano assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

7. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

8. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano durano in carica cinque anni.

9. Sono fatte salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i presidenti della provincia dalla legislazione vigente, le quali trovano applicazione anche nei confronti del sindaco metropolitano eletto ai sensi della presente legge. Le disposizioni in materia di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del presidente della provincia previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche nei confronti del sindaco metropolitano.

10. Il sindaco metropolitano e la giunta metropolitana cessano in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio metropolitano. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco metropolitano, è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione ed è votata per appello nominale. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio metropolitano e la nomina di un commissario

#### **Art. 4.**

##### *(Funzioni fondamentali delle province)*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio provinciale, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale. D'intesa con i comuni interessati la provincia può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della provincia come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito provinciale;

g) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

h) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

i) gestione dell'edilizia scolastica;

l) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

2. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

## **Art. 5.**

### *(Province montane confinanti con Stati esteri)*

1. In attuazione degli articoli 44 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, è riconosciuta la specificità delle province con territorio interamente montano che confinino con Stati esteri.

2. Alle province di cui al comma 1 spettano le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

3. Le province di cui al comma 1 possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 1 forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

## **Art. 6.**

### *(Elezione del presidente della provincia)*

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al consiglio provinciale. La circoscrizione elettorale coincide con il territorio provinciale.

2. All'atto di presentazione della propria candidatura, ciascun candidato alla carica di presidente della provincia dichiara:

a) di non aver accettato la candidatura quale presidente di provincia, sindaco o sindaco metropolitano in alcun altro ente locale eventualmente coinvolto nello stesso turno elettorale;

b) di collegarsi ad uno o più tra i gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale, di cui definisce altresì il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio, con dichiarazione inefficace se non convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio provinciale e reca, al di sotto dei nomi e dei cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia, ciascuno scritto entro un apposito rettangolo, il contrassegno del gruppo o i contrassegni dei gruppi di candidati al consiglio cui ciascun candidato ha dichiarato di collegarsi. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

4. Ciascun elettore può votare:

a) soltanto per uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno, intendendosi così votato anche il candidato alla carica di presidente della provincia collegato;

b) soltanto per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo;

c) per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, nonché per uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale ad esso collegati, tracciando un ulteriore segno sul relativo contrassegno. Di conseguenza, nel caso di voto espresso per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, nonché per uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale ad esso non collegato, la scheda è nulla.

5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi, purché corrispondente ad almeno il 40 per cento dei voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato il candidato più anziano di età.

6. Qualora nessun candidato soddisfi le condizioni di cui al comma 5, primo periodo, si procede ad un turno elettorale di ballottaggio, che ha inizio la seconda domenica successiva a quella del primo turno. L'individuazione dei due candidati alla carica di presidente della provincia da ammettere a tale turno si basa sui seguenti criteri:

a) ottenimento, al primo turno, del maggior numero di voti;

b) in caso di parità, l'anzianità di età.

7. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei due candidati ammessi ai sensi del comma 6, partecipa al turno di ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria del primo turno. Detto ballottaggio ha inizio la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento di cui al primo periodo del presente comma.

8. Ciascuno dei candidati ammessi al ballottaggio mantiene i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati per il primo turno. Ciascuno dei candidati ammessi al ballottaggio ha facoltà, entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno, di dichiarare il collegamento con gruppi di candidati ulteriori a quelli dichiarati al primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

9. La scheda per il ballottaggio comprende il cognome e il nome dei candidati alla carica di presidente della provincia ammessi, ciascuno scritto entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i contrassegni dei gruppi di candidati collegati ai sensi del comma 8. L'elettore esprime il proprio voto esclusivamente tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

10. È proclamato eletto presidente della provincia in esito al turno di ballottaggio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato il candidato più anziano di età.

**Art. 7.***(Elezione del consiglio provinciale)*

1. Il consiglio provinciale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al presidente della provincia. La circoscrizione elettorale, coincidente con il territorio provinciale, è ripartita in collegi plurinomiali ai quali, di norma, è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

2. Si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8, secondo comma, 12, 13, 14, commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.

3. I gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nei gruppi dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nel gruppo di candidati contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

4. Con il gruppo di candidati collegati sono presentati anche il cognome e il nome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio. Qualora più gruppi presentino lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia, essi presentano altresì il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

5. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate in corrispondenza del medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome e, se necessario, anche il nome e la data di nascita di non più di due candidati compresi nel gruppo votato. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso dello stesso gruppo, pena l'annullamento della seconda preferenza.

6. Nel caso in cui il candidato alla carica di presidente sia collegato ad un solo gruppo, i voti conseguiti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera *b*), sono interamente attribuiti a quest'ultimo. Nel caso in cui lo stesso sia collegato a più gruppi, i voti conseguiti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera *b*), sono ripartiti tra i gruppi in proporzione ai voti validi conseguiti nel collegio. La cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati è determinata sommando al numero dei voti validi rispettivamente ottenuti quelli attribuiti ai sensi dei periodi precedenti. La cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere è uguale alla somma dei voti di preferenza ottenuti ai sensi del comma 5.

7. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

8. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

9. Fermo restando quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascun gruppo di candidati o insieme di gruppi di candidati collegati con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia si divide la cifra elettorale di ciascun gruppo o insieme di gruppi successivamente per 1, 2, 3, 4, . sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascun gruppo o insieme di gruppi avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essi appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo o insieme di gruppi che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a un gruppo o insieme di gruppi di candidati spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra gli altri gruppi o insiemi di gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

10. Nell'ambito di ciascun insieme di gruppi collegati la cifra elettorale di ciascuno di essi, determinata secondo i criteri di cui al comma 6, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti all'insieme dei gruppi. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo secondo i criteri previsti dal comma 9. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra gli altri gruppi collegati, secondo l'ordine dei quozienti.

11. Qualora il gruppo o l'insieme dei gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi da assegnare, a tale gruppo o all'insieme dei gruppi di candidati è assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o all'insieme dei gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

12. Nel caso previsto dal comma 11, il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo o insieme di gruppi si determina, distintamente per il gruppo ovvero per l'insieme di gruppi beneficiari del predetto premio di maggioranza e per gli altri gruppi o insieme di gruppi di candidati, secondo i criteri di cui al comma 9.

13. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati

eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati. In secondo luogo, sino a concorrenza del numero degli ulteriori consiglieri da eleggere, sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

### **Art. 8.**

#### *(Elezione del sindaco metropolitano)*

1. Il sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al consiglio metropolitano. La circoscrizione elettorale coincide con il territorio della città metropolitana.

2. All'atto di presentazione della propria candidatura, ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano dichiara:

a) di non aver accettato la candidatura quale presidente di provincia, sindaco o sindaco metropolitano in alcun altro ente locale eventualmente coinvolto nello stesso turno elettorale;

b) di collegarsi ad uno o più tra i gruppi di candidati per l'elezione del consiglio metropolitano, di cui definisce altresì il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio, con dichiarazione inefficace se non convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

3. La scheda per l'elezione del sindaco metropolitano è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio metropolitano e reca, al di sotto dei nomi e dei cognomi dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, ciascuno scritto entro un apposito rettangolo, il contrassegno del gruppo o i contrassegni dei gruppi di candidati al consiglio cui ciascun candidato ha dichiarato di collegarsi. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

4. Ciascun elettore può votare:

a) soltanto per uno dei gruppi di candidati al consiglio metropolitano, tracciando un segno sul relativo contrassegno, intendendosi così votato anche il candidato alla carica di sindaco metropolitano collegato;

b) soltanto per uno dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, tracciando un segno sul relativo rettangolo;

c) per uno dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, tracciando un segno sul relativo rettangolo, nonché per uno dei gruppi di candidati al consiglio metropolitano ad esso collegato tracciando un ulteriore segno sul relativo contrassegno. Di conseguenza, nel caso di voto espresso per uno dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, non-

ché per uno dei gruppi di candidati al consiglio metropolitano ad esso non collegato, la scheda è nulla.

5. È proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi, purché corrispondente ad almeno il 40 per cento dei voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato il candidato più anziano di età.

6. Qualora nessun candidato soddisfi le condizioni di cui al comma 5, primo periodo, si procede ad un turno elettorale di ballottaggio, che ha inizio la seconda domenica successiva a quella del primo turno. L'individuazione dei due candidati alla carica di sindaco metropolitano da ammettere a tale turno si basa sui seguenti criteri:

- a) ottenimento, al primo turno, del maggior numero di voti;
- b) in caso di parità, l'anzianità di età.

7. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei due candidati ammessi ai sensi del comma 6, partecipa al turno di ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria del primo turno. Detto ballottaggio ha inizio la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento di cui al primo periodo del presente comma.

8. Ciascuno dei candidati ammessi al ballottaggio mantiene i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio metropolitano dichiarati per il primo turno. Ciascuno dei candidati ammessi al ballottaggio ha facoltà, entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno, di dichiarare il collegamento con gruppi di candidati ulteriori a quelli dichiarati al primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

9. La scheda per il ballottaggio comprende il cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco metropolitano ammessi, ciascuno scritto entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i contrassegni dei gruppi di candidati collegati ai sensi del comma 8. L'elettore esprime il proprio voto esclusivamente tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

10. È proclamato eletto sindaco metropolitano in esito al turno di ballottaggio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato il candidato più anziano di età.

## **Art. 9.**

### *(Elezione del consiglio metropolitano)*

1. Il consiglio metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al sindaco metropolitano. La circoscrizione elettorale, coincidente con il territorio della città metropolitana, è ripartita in collegi plurinominali ai quali, di norma, è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

2. Si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8, secondo comma, 12, 13, 14, commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.

3. I gruppi di candidati per l'elezione del consiglio metropolitano devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nei gruppi dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nel gruppo di candidati contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

4. Con il gruppo di candidati collegati sono presentati anche il cognome e il nome del candidato alla carica di sindaco metropolitano e il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio. Qualora più gruppi presentino lo stesso candidato alla carica di sindaco metropolitano, essi presentano altresì il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

5. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate in corrispondenza del medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome e, se necessario, anche il nome e la data di nascita di non più di due candidati compresi nel gruppo votato. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso dello stesso gruppo, pena l'annullamento della seconda preferenza.

6. Nel caso in cui il candidato alla carica di sindaco metropolitano sia collegato ad un solo gruppo, i voti conseguiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera *b*), sono interamente attribuiti a quest'ultimo. Nel caso in cui lo stesso sia collegato a più gruppi, i voti conseguiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera *b*), sono ripartiti tra i gruppi in proporzione ai voti validi conseguiti nel collegio. La cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati è determinata sommando al numero dei voti validi rispettivamente ottenuti quelli attribuiti ai sensi dei periodi precedenti. La cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere è uguale alla somma dei voti di preferenza ottenuti ai sensi del comma 5.

7. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

8. L'attribuzione dei seggi del consiglio metropolitano ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco metropolitano.

9. Fermo restando quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascun gruppo di candidati o insieme di gruppi di candidati collegati con i rispettivi candidati alla carica di sin-

daco metropolitano si divide la cifra elettorale di ciascun gruppo o insieme di gruppi successivamente per 1, 2, 3, 4, . sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascun gruppo o insieme di gruppi avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essi appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo o insieme di gruppi che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a un gruppo o insieme di gruppi di candidati spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra gli altri gruppi o insiemi di gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

10. Nell'ambito di ciascun insieme di gruppi collegati la cifra elettorale di ciascuno di essi, determinata secondo i criteri di cui al comma 6, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti all'insieme dei gruppi. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo secondo i criteri previsti dal comma 9. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra gli altri gruppi collegati, secondo l'ordine dei quozienti.

11. Qualora il gruppo o l'insieme dei gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi da assegnare, a tale gruppo o all'insieme dei gruppi di candidati è assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o all'insieme dei gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

12. Nel caso previsto dal comma 11, il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo o insieme di gruppi si determina, distintamente per il gruppo ovvero per l'insieme di gruppi beneficiari del predetto premio di maggioranza e per gli altri gruppi o insieme di gruppi di candidati, secondo i criteri di cui al comma 9.

13. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati alla carica di sindaco metropolitano non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di sindaco metropolitano non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati. In secondo luogo, sino a concorrenza del numero degli ulteriori consiglieri da eleggere, sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

**Art. 10.**

*(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani)*

1. Il Governo è delegato a adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominali, sulla base della popolazione residente risultante dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sia assegnato un numero di seggi di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;

b) la popolazione di ciascun collegio plurinominali può scostarsi dalla media della popolazione, dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

c) nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi tiene conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) attuare, integrare e coordinare le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane in collegi plurinominali, definiti ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente articolo.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 5, il Governo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia, per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme ai pareri parlamentari, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

4. In caso di mancata espressione dei pareri di cui al comma 3 entro il termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

5. Lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega recata dal presente articolo è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui ai commi precedenti, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e con le procedure rispettivamente previste dai commi 2, 3 e 4.

#### **Art. 11.**

*(Modalità transitoria di elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani)*

1. Nel caso in cui le prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge abbiano luogo prima della emanazione del decreto legislativo di cui al precedente articolo 10, la circoscrizione elettorale è articolata in un unico collegio elettorale coincidente con il territorio della provincia o della città metropolitana interessata.

#### **Art. 12.**

*(Delega al Governo sulle funzioni e sul sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi

aventi ad oggetto le funzioni e il sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane anche mediante aggiornamento del vigente decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il coordinamento e il riordino delle disposizioni devono essere finalizzati alla garanzia della regolare costituzione e funzionamento degli organi degli enti locali, rappresentativi del territorio e delle popolazioni, e dei loro compiti con riferimento a tutte le materie e oggetti considerati nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* ferme restando le funzioni fondamentali attribuite alle province dalla presente legge ed alle città metropolitane dalla legislazione vigente, riordino e adeguamento delle funzioni fondamentali di ciascuno dei due enti alle mutate esigenze e caratteristiche dell'area vasta, che tenga conto e valorizzi le specificità di ciascuno dei due livelli di governo;

*b)* individuazione delle ulteriori funzioni, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, da attribuire, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, alle province, anche nell'ambito dei settori già indicati dagli articoli 19 e 20 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e tenuto conto degli effetti determinati dall'applicazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56;

*c)* individuazione delle ulteriori funzioni, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, da attribuire, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, alle città metropolitane, che tenga conto delle esigenze di interconnessione e di sviluppo omogeneo delle diverse aree del territorio metropolitano e assicuri alle medesime aree condizioni uniformi di fruibilità dei servizi;

*d)* l'individuazione delle ulteriori funzioni di cui alle lettere *b)* e *c)* da attribuire alle province e alle città metropolitane è conseguente alla definizione per ogni settore dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione e alla insussistenza di riconosciute esigenze unitarie ad un livello superiore di governo;

*e)* valorizzazione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni; sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali;

*f)* garanzia che le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite alle province e alle città metropolitane continuano a essere esercitate dagli enti cui sono già attribuite fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante;

*g)* riordino del sistema di finanziamento delle province, sulla base dei princìpi e criteri direttivi, riferiti alle province, di cui agli articoli 2,

11, 12, 13, 25 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;

*h)* nel rispetto dei principi e criteri direttivi, riferiti alle città metropolitane, di cui agli articoli 2, 11, 12, 13, 25 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, riordino del sistema di finanziamento delle città metropolitane, anche attraverso le coerenti innovazioni relative ai tributi propri assegnati alle medesime, al fine di garantire un'effettiva autonomia finanziaria in misura corrispondente alla complessità delle funzioni attribuite alle città metropolitane e alle peculiari esigenze del territorio metropolitano;

*i)* integrazione, ai fini di cui alle lettere *g)* e *h)*, delle disposizioni di cui ai capi II e III del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in modo da assicurare l'adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni attribuite alle province, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*l)* riordino della normativa in materia di indennità, gettoni di presenza e status degli amministratori delle province e delle città metropolitane anche attraverso le innovazioni rese necessarie dal coordinamento con le disposizioni della presente legge.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Ciascuno schema di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere perché su di esso sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data di trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri approva una relazione che è trasmessa alle Camere, in cui sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo adotta il decreto legislativo tenendo conto dei pareri espressi. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega recata dal presente articolo sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di coper-

tura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi precedenti, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e con le procedure previste dai commi 3 e 4.

### **Art. 13.**

#### *(Trasferimento delle risorse)*

1. In sede di prima applicazione e con efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 12, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri generali per l'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni attribuite alle province ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge, nel rispetto della legge 5 maggio 2009, n. 42 e relative disposizioni di attuazione.

### **Art. 14.**

#### *(Abrogazioni)*

1. Sono o restano abrogati i commi da 19 a 22, da 24 a 43, da 54 a 56, da 58 a 88 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché le disposizioni incompatibili con la presente legge.

### **Art. 15.**

#### *(Disposizioni transitorie e finali; copertura finanziaria)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano a decorrere dal primo turno elettorale ordinario successivo alla scadenza dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica

alla data di entrata in vigore della presente legge dura sino allo svolgimento delle elezioni ai sensi del periodo precedente.

2. L'abrogazione dell'articolo 1, comma 84 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ha effetto a partire dalle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della provincia può nominare gli assessori secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della presente legge, ai quali, fino alle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge, si applica l'articolo 1, comma 84, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il sindaco metropolitano può nominare gli assessori secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della presente legge, ai quali, fino alle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge, si applica l'articolo 1, comma 84, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

5. Le disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56, relative all'assemblea dei sindaci e alla conferenza metropolitana continuano ad applicarsi sino alla prima applicazione sul territorio delle disposizioni relative all'elezione del consiglio provinciale o del consiglio metropolitano ai sensi della presente legge.

6. All'articolo 51, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, dopo le parole: « carica di sindaco » aggiungere le parole: « , sindaco metropolitano ».

7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 51, commi 2, ultimo periodo, e 3, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, come modificati dal comma 6, non si considerano i mandati di Presidente di provincia o Sindaco metropolitano ricoperti ai sensi della normativa previgente.

8. Il trasferimento delle funzioni attribuite alle province ai sensi della presente legge e delle corrispondenti risorse avviene entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13.

9. Le province e le città metropolitane adeguano i loro statuti e regolamenti entro sei mesi dalla prima applicazione sul territorio delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge.

10. Sono fatte salve le condizioni e forme speciali di autonomia riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 7, 8 e 9, valutati in euro 225.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

### **3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari esteri e difesa)**

Martedì 6 giugno 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 20**

*Presidenza della Presidente  
CRAXI*

*Orario: dalle ore 13,10 alle ore 13,50*

*INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA DI  
MOLDOVA, IGOR GROSU*

**Plenaria**

**33<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente  
MENIA*

*Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Cirielli.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(715) Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008*

*(Esame e rinvio)*

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, relativo alla ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione

sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, ricordando che quest'ultima, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e ratificata ad oggi da 58 Paesi, disciplina i rapporti di diritto civile per il trasporto di merci su strada (relativi fra l'altro ai diritti e agli obblighi per le Parti, alle responsabilità e ai reclami di mittenti e vettori), trovando applicazione per ogni contratto di trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle Parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto siano situati in due Paesi diversi, di cui almeno uno parte della Convenzione. Il testo convenzionale, che impone obblighi non solo a carico degli Stati ma anche dei privati, definisce altresì il contenuto della lettera di vettura cartacea (detta anche « lettera di vettura CMR »), accettata come prova di un contratto di trasporto tra un mittente e un vettore, e che costituisce un documento riconosciuto in sede giudiziaria a supporto di pretese relative alla perdita totale o parziale, al danneggiamento o al ritardo nella consegna della merce.

Al momento dell'entrata in vigore della CMR, non era previsto che le lettere di vettura potessero essere emesse su un supporto diverso dalla carta. L'evoluzione tecnologica e la diffusione dell'uso delle comunicazioni elettroniche nei trasporti e nel commercio internazionale hanno portato alla stipula – nel febbraio del 2008 – del Protocollo addizionale alla Convenzione – oggi all'esame della Commissione –, finalizzato a consentire l'utilizzo della lettera di vettura in formato elettronico, un modo per modernizzare il trasporto internazionale di merci su strada mediante il progressivo superamento dei documenti cartacei. Il Protocollo addizionale, entrato in vigore nel 2011 e sottoscritto ad oggi da 30 Stati, agevola giuridicamente l'uso delle lettere di vettura elettroniche, non modifica le disposizioni sostanziali della CMR ma fornisce un quadro giuridico supplementare per la digitalizzazione delle lettere di vettura, integrando la Convenzione stessa al fine di facilitare la compilazione facoltativa della lettera di vettura attraverso procedure di registrazione e di gestione elettronica di dati.

Composto da 16 articoli, il Protocollo, dopo aver fornito un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1) e definito il proprio campo di applicazione (articolo 2), disciplina le modalità di autenticazione della lettera di vettura elettronica (articolo 3) e le condizioni per la sua compilazione (articolo 4). Il testo elenca, quindi, le procedure e le modalità che le Parti interessate all'esecuzione del contratto di trasporto devono concordare per ottemperare ai requisiti di *e*-CMR e CMR, prevedendo altresì l'obbligo di richiamare le procedure di esecuzione del contratto di trasporto nella lettera di vettura elettronica e la loro facile verificabilità (articolo 5). Ulteriori disposizioni riguardano i documenti che completano la lettera di vettura elettronica, prevedendo, in particolare, l'obbligo per il vettore – su richiesta del mittente – di rilasciare una ricevuta della merce e tutte le informazioni necessarie per l'identificazione della spedizione e per l'accesso alla lettera di vettura elettronica (articolo 6). Viene

altresì prevista la possibilità che il mittente fornisca al vettore taluni documenti richiesti dalla Convenzione per l'adempimento delle formalità doganali sotto forma di comunicazione elettronica nel caso in cui tali documenti esistano in tale forma e se le Parti abbiano concordato le procedure che consentano di stabilire un collegamento tra tali documenti e la lettera di vettura elettronica, affinché sia assicurata l'integrità degli stessi.

Gli ulteriori articoli recano le disposizioni relative alle modalità di firma, di ratifica e di adesione da parte degli Stati, nonché di entrata in vigore del Protocollo medesimo, oltre che di denuncia, di abrogazione, di modifica, di riserva e di composizione di eventuali controversie interpretative o applicative. L'articolo 14, inoltre, prevede la convocazione di una apposita Conferenza diplomatica preposta alla revisione del Protocollo stesso.

Il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il relatore conclude la sua esposizione sottolineando come l'intervento legislativo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente MENIA dichiara, quindi, aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(684) Francesca LA MARCA e altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016**

(Esame e rinvio)

Il relatore Enrico BORGHI (*Az-IV-RE*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia ed il Costa Rica sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritto nel maggio 2016.

Ricorda, innanzitutto, che due disegni di legge di contenuto sostanzialmente identico – l'Atto Senato 2813 e l'Atto Senato 1281 – vennero presentati dal Governo, rispettivamente, nel corso della XVII e della XVIII legislatura e discussi dalla Commissione affari esteri del Senato (il primo nel giugno del 2017, il secondo nell'ottobre del 2019), ma non poterono entrambi vedere completati i rispettivi *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

Il relatore ricorda altresì che il Costa Rica è un Paese dell'America centrale di poco più di 5 milioni di abitanti, stretto tra l'Oceano Pacifico ed il Mar dei Caraibi e confinante con Nicaragua e Panama, che vanta

con l'Italia crescenti rapporti sul piano economico, turistico e commerciale, nonostante la comunità di cittadini costaricani – quantificabile in quasi 500 persone – sia fra le meno numerose tra quelle residenti nel territorio italiano.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, composto di 21 articoli, si propone di fornire un quadro giuridico di riferimento per lo sviluppo dei rapporti tra l'Italia ed il Costa Rica in questi settori, al fine di rinsaldare ed intensificare i legami di amicizia già esistenti e di migliorare ulteriormente il quadro delle relazioni bilaterali.

L'intesa bilaterale esplicita, innanzitutto, l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a migliorare la conoscenza, la diffusione delle rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei (articoli 1-3). I successivi articoli prevedono la possibilità per le Parti di chiedere la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento dei programmi promossi nell'ambito delle forme di cooperazione individuate dall'Accordo (articolo 4), le attività di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi (articolo 5), il rafforzamento della collaborazione nel campo dell'istruzione mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione sulle rispettive legislazione, anche al fine di sottoscrivere accordi per il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli universitari (articoli 6-7), e l'offerta di borse di studio (articolo 8).

L'Accordo impegna, inoltre, le Parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e dell'ambito radiotelevisivo (articoli 9-11), nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte (articolo 12).

Ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze interessano i settori dello sport e della gioventù (articolo 13), i campi dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, e quello delle pari opportunità e della tutela delle minoranze (articolo 14).

Di rilievo è anche l'articolo 15, relativo alla promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi – in particolare nei campi delle tecnologie dell'informazione e della multimedialità applicata, dell'informatica, della biomedica, dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dell'energia, dei beni culturali –, che consente la stipula di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi.

Ulteriori articoli definiscono la collaborazione delle Parti nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, della valorizzazione del patrimonio culturale, facilitando la permanenza e l'uscita di persone, di materiali e di attrezzature dai rispettivi territori e promuovendo la protezione della proprietà intellettuale (articoli 16-18).

Ad una Commissione mista, da convocarsi alternativamente nelle capitali dei due Paesi, Roma e San José, sono affidati i compiti di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di redigere programmi ese-

cutivi pluriennali e di valutare lo stato di attuazione dell'Accordo (articolo 19).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 230.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e in 240.000 euro a decorrere dall'anno 2025.

Il relatore conclude la sua esposizione sottolineando come l'intervento legislativo in esame non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente MENIA apre, quindi, la discussione generale.

Il vice ministro CIRIELLI, nel ribadire l'importanza dell'Accordo in titolo, auspica, proprio a tale motivo, che la relativa procedura di ratifica venga portata a compimento in maniera spedita da parte della Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SU UNA RICHIESTA PROVENIENTE DAL PARLAMENTO DEL LIBANO*

Il presidente MENIA informa che, anche a seguito della missione svolta da una delegazione della Commissione in Libano, nello scorso mese di marzo, l'Ambasciatore d'Italia a Beirut ha comunicato una richiesta, proveniente dal Parlamento libanese, concernente due parlamentari della cosiddetta « nuova opposizione », gli onorevoli Najat e Saliba, che vorrebbero avere contatti con parlamentari italiani, per una interlocuzione informale (anche mediante *video-call* in inglese) su argomenti di attualità che toccano il Libano.

In particolare, per i due deputati, sarebbe importante imbastire una proiezione esterna, come, del resto, hanno già realizzato con altri Parlamenti nazionali, finalizzata ad uno scambio di opinioni politiche.

Poiché è stato fatto il tentativo di coinvolgere il Gruppo di amicizia Italia-Libano (che, in realtà, ricomprende anche la Giordania, Israele e la Palestina), dell'UIP, il quale, tuttavia, al momento, non risulta ancora operativo, si prospetta l'opportunità che membri della 3<sup>a</sup> Commissione, anche in considerazione della pregressa missione svolta, possano essere interessati a questo tipo di interlocuzione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Martedì 6 giugno 2023

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 36**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**84<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(651) Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di  
alimenti e mangimi sintetici**

(Parere alle Commissioni 9<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in  
titolo, segnalando che il provvedimento reca disposizioni di carattere or-

dinamentale e presenta, all'articolo 6, una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e risulta approvata.

**(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali***

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 3, andrebbero forniti ulteriori elementi per verificare la congruità delle stime, come segnalato dal Servizio del bilancio. Fa presente inoltre che il provvedimento non è corredato di prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, come previsto dalle norme di contabilità pubblica.

In riferimento all'articolo 14, occorre avere conferma che dal riconoscimento degli enti privatizzati, che si occupano di assistenza e previdenza e che fanno parte dell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni, quali controparti qualificate nell'ambito dell'intermediazione finanziaria, non possano derivare pregiudizi per l'equilibrio economico-finanziario degli stessi e quindi per la finanza pubblica.

L'articolo 17 prevede che si possa agire contro le Autorità di vigilanza per ottenere il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e regolamenti su cui è venuta meno la vigilanza della stessa Autorità. A tal riguardo occorre avere conferma che ciò non comporti oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 19, occorre valutare se il conferimento alla Consob di specifici poteri di contrasto all'attività pubblicitaria, inerente ai servizi di investimento da parte di soggetti non autorizzati, possa comportare un aggravio per la Guardia di finanza quale soggetto di cui si avvale la Consob per le attività di accertamento.

Relativamente all'articolo 21, che introduce l'educazione finanziaria all'interno dell'insegnamento dell'educazione civica, anche tramite accordi con Banca di Italia e Consob, occorrerebbe chiarire se le risorse a disposizione siano sufficienti per tali ulteriori finalità di insegnamento, anche considerata l'autonomia scolastica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 56 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di approfondimento richieste in base a quanto evidenziato nella relazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(676) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il RELATORE propone quindi di esprimere un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere non ostativo è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

**(444) ROSA e altri. – Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche: all'articolo 1 siano apportate le seguenti modificazioni: al comma 2, primo periodo, le parole "sono previste" siano sostituite dalle seguenti: "possono essere previste"; al comma 2, secondo periodo, le parole: "È altresì favorita" siano sostituite dalle seguenti: "Può altresì essere favorita"; al comma 3, la parola: "promuovono" sia sostituita dalle seguenti: "possono promuovere"; all'articolo 2, la parola: "impartisce" sia sostituita dalla seguente: "può impartire" e la parola: "siano" sia sostituita dalle seguenti: "possano essere"; dopo l'articolo 2, sia inserito il seguente: "Art. 2-bis. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. All'attuazione

delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."».

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla proposta del relatore, non essendovi ulteriori osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere testé illustrata è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

**(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere, predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 3, in materia di beneficio economico, vengono forniti elementi di chiarimento sul computo del beneficio economico medio, determinato in relazione a quanto previsto dalla normativa in esame, a quanto registrato nell'esperienza del Reddito di cittadinanza (Rdc) e alla circostanza che la collettività in esame presenta comunque caratteristiche specifiche parzialmente differenti rispetto alla complessiva collettività del Rdc, sia per la selezione prevista dalla normativa sia per gli aspetti ampliativi previsti dalla medesima, le quali conducono prevedibilmente ad integrazioni di importo parzialmente superiori. Viene precisato che l'importo medio di 624 euro di Assegno d'inclusione non può essere confrontato con gli attuali importi in pagamento per Reddito e Pensione di cittadinanza, essendo decisamente difforni sia i rispettivi nuclei percettori sia la nuova e la vecchia scala di equivalenza; in relazione all'articolo 5, in tema di Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) viene precisato che L'INPS gestisce già la fase di domanda e di erogazione del Reddito di Cittadinanza. Le misure introdotte dal decreto-legge in titolo rappresentano una evoluzione e una integrazione di strumenti informativi che, attraverso l'istituzione del SIISL, consentiranno una gestione integrata di tutto il processo con conseguenti economie di scala su tutta la filiera, tenendo anche presente la numerosità degli attori coinvolti (MLPS, ANPAL, Regioni, Comuni oltre INPS). In relazione agli oneri di analisi, progettazione, sviluppo e infrastruttura, viene confermata la sostenibilità ad invarianza di risorse, anche attraverso una riprogrammazione di alcune attività differibili. L'INPS ha, infatti, ri-

lasciato un Piano di Evoluzione dei Servizi che prevede una programmazione pluriennale delle attività di sviluppo su cui occorrerà intervenire per la specifica linea di prodotto (Inclusione e Invalidità Civile). L'intervento di riprogrammazione si rende necessario anche in funzione dell'impiego di risorse professionali interne attualmente impiegate a tempo pieno nei tavoli di lavoro e nello sviluppo della misura in oggetto. Tenuto conto delle tempistiche previste per la realizzazione della piattaforma, tutte le attività di sviluppo, nonché le risorse elaborative e le piattaforme tecnologiche ancillari, saranno individuate nell'ambito delle capienze e delle disponibilità di affidamenti già in essere presso l'Istituto. Con particolare riguardo alle risorse elaborative, l'Istituto metterà a disposizione quanto disponibile in termini di ambienti di sviluppo, *test*, collaudo e produzione senza ulteriori acquisizioni anche in termini di prodotti *software* di mercato. Viene segnalato in ogni caso che il SIISL, indipendentemente dai costi iniziali di implementazione, digitalizzando tutta la filiera di gestione, consentirà a regime un abbattimento dei costi attualmente sostenuti dai singoli Enti oltre ai positivi ritorni per l'utenza in termini di servizio; nel tavolo tecnico è, infatti, prevista la razionalizzazione del flusso di processo con conseguente dismissione delle componenti (anche tecnologiche) non più necessarie o integrate nel SIISL. In relazione agli oneri di conduzione e manutenzione, si segnala che, a valere sul nuovo PON Inclusione e lotta alla povertà (gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali), può essere garantita la conduzione e la manutenzione della piattaforma GEPI, attualmente esistente e componente strutturale del nuovo sistema informativo che prevede l'interoperabilità tra le varie parti di sistema allocate presso i diversi attori istituzionali. Con le risorse del medesimo PON possono essere assicurate, altresì, le manutenzioni del registro ambiti, e del SIUSS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Viene infine precisato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale dei sistemi informativi – potrà fornire supporto con gli strumenti già in esercizio e senza nuovi o maggiori oneri; in relazione all'articolo 7, in tema di controlli, viene rappresentato che il personale ispettivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è già addestrato a svolgere i controlli previsti dalla norma e ad esercitare le funzioni di vigilanza sul lavoro irregolare, atteso che sono state organizzate anche iniziative formative da remoto, finanziate con risorse interne. Viene peraltro sottolineato che le banche dati dell'INPS sono già ampiamente condivise con l'INL in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 149 del 2015. Si segnala che la disposizione di cui all'articolo 7 appare del tutto analoga a quella già contenuta nell'articolo 7 del decreto-legge n. 4 del 2019. Viene poi precisato che la disposizione estende solo apparentemente il novero dei controllori. Infatti, Carabinieri e Guardia di Finanza già svolgono questo tipo di attività, in collaborazione con le strutture dell'INPS e in molti comuni anche con la polizia locale: gli ispettori INL, così come anche gli ispettori dell'INPS e dell'INAIL, nello svolgimento delle attività di vigilanza nelle materie di competenza, procedono alle segnalazioni relative ai casi in cui emergano

elementi tali da determinare la decadenza dal beneficio. La parte di maggiore rilievo concerne perciò la previsione di un accesso diretto alle informazioni e alle banche dati dell'INPS a disposizione del personale ispettivo. A tal fine, è prevista la stipula di apposita convenzione tra l'INPS e la Guardia di Finanza. Anche sotto questo profilo, l'impatto della misura consiste sostanzialmente nel mero adeguamento dei protocolli in essere. Si prevede poi un decreto che agevoli lo scambio di informazioni tramite forme di cooperazione applicativa, per cui valgono considerazioni simili, ossia che si tratta di digitalizzare e automatizzare forme di collaborazione e scambio informazioni già in essere. Da ultimo, per la parte relativa al piano di contrasto all'irregolare percezione dell'Assegno di Inclusione, si tratta di una messa a sistema e di un più forte indirizzo e coordinamento delle attività dell'Istituto. Per questi motivi, non si rilevano motivi per un aumento di spesa. Viene rilevato, altresì, che un efficace contrasto alle percezioni fraudolente dell'assegno genera anche minori uscite per le casse erariali; in relazione all'articolo 12, in materia di supporto per la formazione e il lavoro, in merito alla differenza tra il requisito ISEE di 9.360 euro valido per l'Assegno di Inclusione e il requisito ISEE di 6.000 euro valido per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), viene evidenziato che la relazione tecnica tiene debitamente conto della soglia di 6.000 euro prevista dalla norma per il SFL. La sottostante platea dei beneficiari del RDC è utilizzata come base di riferimento, ma ad essa è stata applicata la nuova norma, più restrittiva. Nel prendere atto della valutazione di plausibilità sia per quanto concerne le stime degli oneri conseguenti al beneficio economico sia per quanto concerne quelli derivanti dagli esoneri contributivi, viene rappresentato che: *a)* la distribuzione temporale degli oneri nel triennio 2024-2026 relativi al beneficio economico tiene conto sia dei tempi di avvio delle procedure connesse sia di una distribuzione temporale degli accessi connessi a tali procedure e alle specificità delle diverse collettività iniziali; *b)* la distribuzione temporale degli accessi agli esoneri contributivi tiene conto della diversa dimensione tra le collettività iniziali e di regime, tenuto in ogni caso conto della disciplina prevista per tali esoneri contributivi; in relazione all'articolo 13, recante disposizioni transitorie, finali e finanziarie, sull'osservazione per cui gli effetti fiscali indotti deriverebbero non solo dall'articolo 10 ma anche dall'articolo 12 che estende l'applicazione dello stesso articolo 10 ai beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12, viene evidenziato che tali effetti fiscali indotti derivano in ogni caso dalle misure di cui all'articolo 10. In merito agli oneri correlati al comma 5, viene osservato che la stima dei 191mila nuclei è determinata come 47 per cento della platea dei 404 mila nuclei cosiddetti occupabili di cui alla relazione tecnica della legge di bilancio per il 2023, che per tali nuclei ha introdotto il limite temporale dei 7 mesi: la percentuale utilizzata riflette le evidenze disponibili sui nuclei indirizzati ai servizi sociali; in relazione all'articolo 14, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilevato che, in attuazione del previgente articolo 18, comma 1, lettera *a)*,

il datore di lavoro – anche pubblico – era tenuto alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Testo Unico Sicurezza sul Lavoro. L’articolo 41, comma 1, prevede, infatti, che la sorveglianza sanitaria venga effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente. Tanto premesso, si rappresenta che l’ampliamento delle ipotesi in cui, ai sensi della modifica dell’articolo 18, comma 1, sarà necessario nominare il medico competente, non possa comportare un onere ulteriore per le pubbliche amministrazioni già tenute alla nomina sulla base della normativa previgente, bensì l’ampliamento della sorveglianza sanitaria in capo al medico competente già nominato, oltre che nei casi tipici previsti dalla legge, anche nelle ipotesi individuate nel documento di valutazione dei rischi; in relazione all’articolo 16, in tema di attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, viene evidenziato che l’attività di vigilanza ad oggi può contare su di un numero maggiore di unità ispettive, in forza delle assunzioni recentemente effettuate e di quelle che saranno effettuate nelle prossime settimane (851 unità previste dall’articolo 1, comma 445, L. n. 145/2018 e ulteriori 1.024 unità di personale ispettivo previste dall’art. 13 del D.L. n. 146/2023). Alle assunzioni indicate, che peraltro prevedono un incremento della dotazione organica, sono inoltre da aggiungere le assunzioni di funzionari in forza del normale *turn over*, quantificabili in ulteriori circa 700 unità. Inoltre, occorre evidenziare che l’articolato normativo non determina esattamente il contingente di personale da adibire alla vigilanza sui territori della Sicilia, Trento e Bolzano e pertanto il numero delle unità da coinvolgere potrà essere individuato in modo tale da non dar luogo ad importanti scoperture sulle sedi di iniziale assegnazione; in relazione all’articolo 17, commi 4 e 5, recante il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, con riguardo alla segnalazione della necessità di una riformulazione della disposizione nel senso che la stessa non dovrebbe indicare che alla previsione della nuova figura di docente coordinatore delle competenze trasversali si provveda “senza nuovi o maggiori oneri”, ma piuttosto “avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente”, considerato che i docenti coordinatori, figure tra l’altro di nuova istituzione, riceveranno una remunerazione, viene espresso un avviso concorde con le osservazioni del Servizio bilancio. Con riferimento alla figura del docente coordinatore di progettazione, prevista comma 4, capoverso “784-bis”, del decreto-legge in titolo, viene rappresentato che i compensi spettanti ai docenti coordinatori saranno definiti dalle singole contrattazioni d’istituto, nella piena autonomia negoziale, tenendo conto della diversa possibile rilevanza della funzione svolta dal docente sulla base del numero di studenti coinvolti nei PCTO e degli indirizzi di studio attivi in ciascuna scuola. Pertanto, non è possibile fornire un quadro di sintesi degli “emolumenti medi annui lordi” ipotizzabili per i docenti coordinatori, in quanto tali compensi saranno stabiliti dalle singole istituzioni scolastiche,

nell'ambito della loro autonomia negoziale. Si rappresenta altresì che dovrà essere attivata una figura di docente coordinatore per ogni scuola secondaria di secondo grado; in relazione all'articolo 18, in tema di estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, viene confermato che la quantificazione degli oneri strutturali per rendite, come peraltro gli effetti complessivi delle disposizioni, sono correttamente valutati sulla base degli elementi amministrativi e delle relative stime messe a disposizione dall'Inail: vengono quindi forniti al riguardo dati di dettaglio. Inoltre, si rappresenta che la stima del 15 per cento di spesa per prestazioni, connesso al pagamento delle rendite che si costituiranno nell'anno scolastico/accademico 2023-2024 e che dovranno continuare ad essere pagate fino ad estinzione, è stata determinata prudenzialmente e per eccesso rapportando gli infortuni, dell'ultimo anno disponibile della gestione Conto Stato, riconosciuti con una definizione in permanente e in morte al totale dei dipendenti di questa gestione e tale frequenza applicata alla platea degli alunni e dei docenti; in relazione all'articolo 22, recante maggiorazione dell'Assegno Unico e Universale, viene confermata, sulla base della attività di monitoraggio, la disponibilità della copertura indicata anche in via prospettica, come esplicitato in relazione tecnica; in relazione all'articolo 23, recante modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, si fa presente che la previsione della mitigazione della sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a euro 10.000 annui risponde anche alla necessità di superare le criticità in materia di proporzionalità delle sanzioni amministrative, rispetto alla condotta contestata, come già evidenziato dalla stessa Corte di giustizia dell'UE (sent. 8 marzo 2022, causa C-205/20). In tale contesto è stata sottolineata l'esigenza di garantire un'effettiva graduazione della sanzione amministrativa rispetto alla gravità della violazione, specie nei casi in cui l'omissione contributiva sia di esiguo valore: Viene inoltre precisato che l'assenza di graduazione ha costituito fin qui oggetto di contestazione e valutazione sfavorevole nei confronti dell'INPS in sede di giudizi di opposizione alle ordinanze ingiunzione. Viene quindi fatto presente che attualmente le omissioni sotto i 500 euro rappresentano circa il 70 per cento del totale e il loro recupero è stato minimo il che dimostra che l'attuale disciplina delle sanzioni amministrative non favorisce il recupero dei contributi e delle sanzioni. Si afferma che la norma, pertanto, introduce una opportuna disciplina di graduazione delle sanzioni amministrative prevedendo quale elemento di commisurazione il parametro dell'importo omesso, con l'effetto anche di ridurre il contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia con conseguenti risparmi. Con riferimento al comma 2 – che consente, per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, che gli estremi della violazione siano notificati, “in deroga” all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione, viene sottolineato che l'articolo 14 non prevede

cinque anni per l'accertamento ma fissa, in generale, per la notifica agli interessati dell'atto di accertamento della violazione, il termine di 90 giorni per i residenti in Italia e quello di 360 giorni per i residenti all'estero. Peraltro, proprio la locuzione "in deroga", di cui al comma 2 dell'articolo 23, consente di superare il limite più breve fissato dall'articolo 14 con l'effetto di garantire maggiori entrate, in considerazione del maggior lasso temporale del procedimento amministrativo preordinato alla gestione delle notifiche della violazione. La disposizione in esame consente altresì di ridurre il contenzioso in tema di superamento del termine fissato dall'articolo 14 della legge n. 689/1981 per la notifica della violazione. Infatti, l'assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, comporterebbe l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione per effetto del venir meno dell'atto presupposto che la legittima tenuto conto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 14, è stato previsto che "l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto" (90 giorni per i residenti in Italia e 360 per i residenti all'estero). Nel contempo, il più ampio termine assegnato dalla norma in commento produce effetti anche sul termine prescrizione fissato dall'articolo 28 della medesima legge ai fini dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, tenuto conto che il termine di cinque anni per la sua notifica decorre dalla data di notifica dell'atto di contestazione della violazione; in relazione all'articolo 25, recante modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, viene confermato che i limiti di spesa annuali previsti a legislazione vigente devono essere rispettati per ogni singola annualità. Il richiamo della disposizione all'invarianza della spesa complessiva e del numero massimo di lavoratori ammessi alle misure previsti nell'originario contratto di espansione, sono da intendersi rispetto al singolo accordo. Dalla disposizione non emerge una deroga ai limiti di spesa previsti; pertanto, risulta evidente l'impossibilità di traslare da un anno all'altro gli oneri rispetto al complesso degli accordi; in relazione all'articolo 27, in materia di incentivi all'occupazione giovanile, con riferimento al rilievo relativo della percentuale di assunzioni che non beneficerebbe di altri esoneri (10 per cento della platea), viene evidenziato che la stima è stata effettuata adottando una percentuale bassa (il 10 per cento appunto), in quanto si è ipotizzato che la maggior parte dei datori di lavoro abbia interesse a cumulare il beneficio previsto dalla norma in esame con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Per quanto concerne invece il rilievo riguardante la percentuale della platea interessata che risulterebbe essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma (stimata pari al 70 per cento), si precisa che, dal momento che non sono disponibili informazioni specifiche per l'individuazione della categoria di soggetti richiamata dalla norma (lavoratori svantaggiati ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014), sono stati utilizzati i dati presenti in una tavola Istat relativa ai giovani con età 15-29 anni, distinti in base alla condizione rispetto al sistema di istruzione/formazione e all'occupazione. Infine, quanto alle osservazioni

sulla copertura, nel confermare che sussiste ampia disponibilità per l'anno 2026 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto programma, si concorda con l'esigenza di riformulare la disposizione in base a quanto previsto dalla relazione tecnica; in relazione all'articolo 28, in tema di incentivi per il lavoro delle persone con disabilità – al riguardo, viene evidenziato che l'intento della norma risiede non solo nella necessità di agevolare l'accesso al lavoro da parte di giovani con disabilità, ma anche nell'esigenza, una volta assunte le persone con disabilità, di valorizzarne le competenze professionali, agevolando l'adozione da parte del datore di lavoro di specifiche soluzioni al fine di evitare che un inserimento non mirato e in cui non si investano anche risorse umane professionali ed organizzative, naufraghi in poco tempo e si concluda con una fuoriuscita dal posto di lavoro. Pertanto, la norma, al fine di “valorizzare le competenze professionali dei giovani con disabilità”, fa riferimento a un arco temporale che prende in considerazione anche i giovani con disabilità che sono stati assunti da meno di un anno, così sostenendo i datori di lavoro, valorizzando e strutturando le relative competenze in fase di avviamento dell'attività. In relazione alla “sfasatura temporale tra la disponibilità delle risorse (copertura) ed erogazione del contributo (onere)”, nel richiamare l'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2010, che prevede che “il riporto (...) è comunque effettuato non oltre il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui lo stanziamento è stato iscritto in bilancio per la prima volta”, si ritiene che il trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza entro il 31 dicembre 2023 escluda la ricorrenza della problematica prospettata. In merito alla perplessità circa il rinvio, operato al comma 2 della disposizione, a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dell'ammontare del contributo, viene rappresentato che, analogamente a quanto previsto in situazioni in cui, al momento dello stanziamento delle risorse non è preventivamente determinabile la platea dei potenziali beneficiari, si è ritenuto di rinviare a un successivo decreto la disciplina in materia di procedure per l'ammissione, controlli e di quantificazione del contributo. Con riguardo al rilievo per cui le risorse attengono a quelle precedentemente stanziati ai sensi dell'articolo 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità), rendendo necessari chiarimenti in ordine alla possibilità che tali risorse possano permanere in bilancio dopo tre esercizi finanziari, viene osservato che nel corso dell'anno 2020, a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2020 con il quale sono state attribuite, *pro quota*, alle Regioni le risorse assegnate al predetto Fondo, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ha proceduto alle erogazioni e alle successive attività di monitoraggio e di acquisizione delle rendicontazioni. La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – ha condotto una specifica indagine sulla

gestione del Fondo indicato in oggetto, istituito, nell'ambito delle misure straordinarie per fronteggiare la pandemia da Covid-19, con lo scopo di riconoscere un indennizzo agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità per gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti. In particolare, nella relazione conclusiva, adottata con Deliberazione n. 5/2022/G del 5 aprile 2022, la Corte ha formulato una raccomandazione diretta "a monitorare la procedura di riassegnazione al bilancio dello Stato delle risorse non utilizzate, adottando idonee misure volte a garantire la completa riacquisizione delle stesse". Con nota del 7 marzo 2022, il citato Dipartimento ha comunicato alle Regioni beneficiarie del Fondo in oggetto l'ammontare, per ciascuna di esse, delle somme non rendicontate e quindi da restituire al bilancio dello Stato quali risultanti dalla mancata, totale o parziale, rendicontazione e le istruzioni per operare il riversamento. A far data dalla adozione della Relazione da parte della Corte dei conti, alcune Regioni hanno provveduto a integrare o modificare la rendicontazione e, in parte, a restituire le economie mediante versamento al conto Entrata del bilancio dello Stato. Pertanto, le risorse in esame sono riassegnate a seguito della restituzione al bilancio dello Stato; in relazione all'articolo 34, recante modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone, - In relazione al comma 1, si conferma che le risorse, pari a 100 milioni di euro già previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 144 del 2022, sono libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e disponibili per le finalità previste dalla norma. Si rappresenta che le menzionate risorse risultano appostate e disponibili sul capitolo di spesa n. 1338 piano gestionale 3 dello Stato di previsione del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, il suddetto piano gestionale 3 del capitolo 1338, denominato "Risorse a sostegno dell'autotrasporto per mitigare effetti economici derivati da aumenti eccezionali prezzi carburanti", presenta residui di stanziamento pari a 100 milioni di euro conservati dall'esercizio 2022 in quanto iscritti in bilancio in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno precedente, così come previsto dall'articolo 34-bis comma 3 della legge di contabilità 196/2009. Di conseguenza tali risorse sono considerate nei quadri tendenziali di finanza pubblica presentati nel DEF 2023. In relazione alla richiesta di maggiori elementi di dettaglio riguardo alla platea interessata dalla agevolazione, ai consumi assunti per il periodo considerato nonché alla numerosità dei veicoli di categoria euro 5 o superiore e i connessi consumi medi, si rappresenta quanto segue. Per quanto riguarda gli elementi richiesti al fine di valutare la sostenibilità della misura e, in particolare, la platea dei beneficiari interessati dai contributi di cui al comma 1, si rappresenta che si tratta delle imprese esercenti attività di autotrasporto merci in conto proprio e, in relazione alla numero dei veicoli, sulla base dei criteri già definiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 50/2022, considerando l'attuale parco veicoli circolanti per il trasporto in conto proprio, pari a circa 67.000 unità, sulla base della circolazione media annuale (stimata in 60.000 km/anno) e del

consumo medio (stimato in 5 km/litro), si stima un'erogazione del contributo, nella percentuale riconosciuta del 28 per cento della spesa per l'acquisto di gasolio per un periodo pari ad un trimestre, pari a circa 85 milioni di euro. Parimenti, alle imprese di cui al comma 3, esercenti attività di autotrasporto merci in conto terzi (pari a circa 43.000 imprese), con veicoli con massa superiore ai 7,5 tonnellate e di categoria euro 5 o superiore, considerando l'attuale parco dei veicoli circolanti per il trasporto in conto terzi, pari a circa 220.000 unità, sulla base della circolazione media annuale (stimata in 100.000 km/anno) e del consumo medio (stimato in 4,6 km/litro), si stima un'erogazione del contributo, nella percentuale riconosciuta del 12 per cento e per un periodo pari ad un trimestre, pari a circa 200 milioni di euro; in relazione all'articolo 37, in tema di prestazioni occasionali nel settore turistico e termale, viene rappresentato, sulla base delle informazioni in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che l'introduzione della disposizione e quindi l'utilizzo dei *voucher* stessi non comporta effetti finanziari negativi, restando del tutto ipotetica la realizzazione dell'effetto di spiazzamento rispetto ad altre tipologie contrattuali, anche in considerazione dell'emersione del "sommerso" che, con ogni probabilità, dovrebbe determinare l'estensione dell'ambito applicativo del contratto di prestazione occasionale nel settore turistico. Viene evidenziato, inoltre, che l'INPS precisa che la considerazione riguardante i "movimenti" tra CPO e altre tipologie è di carattere generale e, comunque, qualsiasi analisi di tipo comparativo trova il limite nella ridotta consistenza numerica e economica dello strumento CPO in particolare nei settori di interesse della norma. Si tenga presente, infatti, che nel corso del 2022 si rileva una media mensile per tutti i settori economici di meno di 14.300 soggetti prestatori di CPO con un reddito medio mensile inferiore a 250 euro. Relativamente ai settori di interesse della norma, si rilevano nello stesso anno 2022 circa 420 soggetti prestatori con un reddito medio annuo di circa 419 euro. Riguardo, poi, alla osservazione circa il ricorso a prestazioni minori per i lavoratori a termine, questo è certo e non eventuale; in relazione all'articolo 39, in materia di esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, si conferma il riferimento alle basi tecniche indicato in relazione tecnica e sulla base di quanto ivi illustrato, e si prende atto della valutazione di correttezza delle stime, confermando altresì la ripartizione dell'onere tra 2023 e 2024 (peraltro molto limitata per tale anno), tenuto conto dei soggetti per i quali la disciplina in esame comporta necessariamente un effetto nell'anno 2024; in relazione all'articolo 40, recante misure fiscali per il *welfare* aziendale, relativamente alla richiesta relativa all'inclusione delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze, che rientreranno sempre entro il limite di 3.000 euro, viene precisato che tali somme sono state inserite nella stima. Inoltre, al fine di evitare effetti sul gettito contributivo, come peraltro già effettuato in sede di conversione del decreto-legge n. 5 del 2023, viene rappresentata l'esigenza di riformulare la disposizione. Si conferma inoltre che la stima contenuta all'articolo 3, comma 10, del de-

creto-legge n. 176 del 2022, risulta confrontabile con quanto indicato nella relazione tecnica relativa al provvedimento in titolo, in quanto riferita a tutti i lavoratori dipendenti e non soltanto a quelli con figli. Le due stime, inoltre, non risultano raffrontabili in quanto la stima dell'elevazione della soglia da 258,23 a 600 euro prevista all'articolo 12 del decreto-legge n. 115 del 2022 è stata effettuata sulla base dei dati relativi alla certificazione unica relativa all'anno d'imposta 2020 (ultimo dato disponibile al momento della stima). In occasione dell'ulteriore innalzamento fino a 3 mila euro (articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 176 del 2022) la stima è stata effettuata sulla base di dati dichiarativi più recenti, relativi all'anno d'imposta 2021. Ai fini della stima, si precisa che la potenziale platea interessata dalla norma presa in considerazione è di circa 516 mila soggetti. Relativamente all'effetto incentivante, si evidenzia, come anche indicato nella relazione tecnica di accompagnamento della norma, che l'ammontare di *welfare* compreso fra i 258,23 e 3 mila euro è stato incrementato del 50 per cento anche per considerare il suddetto effetto. La prudenzialità della stima è inoltre determinata dall'utilizzo di un'aliquota marginale media del 30 per cento, che risulta più elevata rispetto a quella dei lavoratori dipendenti stimata in circa il 26 per cento; in relazione all'articolo 44, recante disposizioni finanziarie, con riferimento alla richiesta di maggiori dettagli sulla stima della spesa per interessi in relazione al provvedimento, di cui all'art. 44, viene rappresentato che sono stati utilizzati prudenzialmente i tassi futuri (*forward*) della curva dei reddimenti dei titoli di Stato. Sono state ipotizzate maggiori emissioni su tutto il complesso degli strumenti ordinariamente collocati per la copertura del fabbisogno statale (non specifiche emissioni effettuate *ad hoc*). Tenuto conto delle esigenze di rifinanziamento periodico di tali strumenti e dei tassi *forward* crescenti, in base all'attuale struttura, si ha un andamento crescente anche della spesa per interessi. Sulla base di quanto richiesto si fa presente che il tasso utilizzato per il biennio 2023-2024 si attesta in media intorno al 3,58 per cento. Viene quindi confermata la corretta contabilizzazione della spesa per interessi sui diversi saldi di finanza pubblica: in particolare, il livello più elevato degli importi in termini di indebitamento netto rispetto agli altri saldi deriva principalmente dalla diversa contabilizzazione della spesa per interessi che si manifesta sotto forma di scarti all'emissione (che rappresenta il totale della remunerazione per i titoli privi di cedola, ma ne rappresenta una parte più o meno consistente anche varie tipologie di titoli con cedola, tra cui i BTP). Tale spesa viene contabilizzata nell'anno di emissione sul saldo netto da finanziare e in termini di cassa, mentre viene ripartita sull'intera vita del titolo in termini di indebitamento netto. In secondo ordine, essa è dovuta alla rivalutazione del capitale dei titoli indicizzati riconosciuta cumulativamente alla scadenza (come nel caso dei BTP), che in termini di indebitamento netto viene ripartita sulla vita del titolo. Si fa presente che le ipotesi di evoluzione dei tassi di interesse adottate nello scenario programmatico del DEF 2023 prevedono tassi a breve termine in aumento (dal 3,1 per cento del 2023 al 3,7 per cento del

2026) e tassi a medio-lungo termine anch'essi in crescita (dal 4,2 al 4,7 per cento). Considerando la netta prevalenza dei titoli a medio-lungo termine nell'attuale composizione del debito pubblico italiano e immaginando una copertura del nuovo fabbisogno con strumenti analoghi quanto alla struttura per scadenze, la crescita annua (che non supera i 25 milioni annui, in termini di indebitamento netto) appare quindi coerente con la necessità di remunerare anche il maggior debito autorizzato negli anni futuri per fare fronte alla spesa per interessi stessa (che dunque cresce progressivamente da circa 300 a circa 500 milioni annui). In merito all'operatività del sistema del "cap" e l'incidenza dello stesso nella valutazione sul gettito, viene evidenziata la mancata disponibilità dei dati relativi alle singole posizioni creditorie degli operatori interessati, utili ad una valutazione dettagliata dell'impatto del sistema del "cap". Di conseguenza la stima, coerentemente a quanto già adottato in sede di valutazione della misura introdotta dalla legge di bilancio 2023, è basata sull'extrapolazione dell'andamento dei versamenti dell'imposta sulle riserve matematiche in relazione all'andamento delle medesime riserve, rilevando un versamento inferiore rispetto al versamento "teorico" stimato sui dati delle riserve ed imputando tale distanza all'incidenza del sistema del "cap". Per quel che concerne la retroattività della norma e il rischio di contenziosi, si sottolinea che il versamento dell'imposta sulle riserve matematiche nel 2023 (per l'anno 2022) verrà effettuato entro giugno prossimo. In ordine alla copertura di cui al comma 4, lettera c), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si conferma che tale riduzione è resa possibile, senza pregiudizio del riconoscimento delle prestazioni come disciplinate dalla legislazione vigente, sulla base dell'attività di consuntivazione per l'anno 2022 e di monitoraggio per l'anno in corso. Il maggiore scostamento autorizzato per il 2023 e 2024 e il conseguente profilo pluriennale della spesa per interessi che ne deriva, e che risulta quantificato nella Relazione al Parlamento di aprile scorso, determina una nuova previsione del livello del fabbisogno. Pertanto, ai sensi della vigente normativa contabile (articolo 21, comma 11-ter della legge 196 del 2009), si è reso necessario aggiornare l'importo massimo di emissione dei titoli di Stato precedentemente autorizzato per il triennio 2023-2025 con l'ultima legge di bilancio. Si segnala infine un refuso nel dispositivo di cui al comma 6 il quale contiene un riferimento errato alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, anziché alla legge 29 dicembre 2022, n. 197,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

– all'articolo 17, comma 4, le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" siano sostituite dalle seguenti: "avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente";

– all'articolo 27, il comma 5 sia sostituito dai seguenti:

“5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l’anno 2024 e di 20 milioni di euro per l’anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

5-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di euro per l’anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l’anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede:

a) quanto a 24,4 milioni di euro per l’anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l’anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto programma. Con decreto adottato da ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituisce limite di spesa;

b) quanto a 9,9 milioni di euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”;

– all’articolo 40, comma 1, sia aggiunto in fine il seguente periodo: “L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal presente comma, non rileva ai fini contributivi.” ».

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme del Governo alla proposta di parere del relatore.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) interviene per evidenziare come non risulti, a suo avviso, ancora maturo il quadro per l’espressione del parere sul provvedimento, essendo ancora in corso la discussione in sede di Commissione di merito su molti dei punti in rilievo.

Il PRESIDENTE chiarisce come la Commissione bilancio è chiamata, nella fase attuale, a rendere il parere sul testo del provvedimento, fermo restando che gli esiti dell’esame in corso di svolgimento nella Commissione di merito saranno oggetto altresì di approfondimento in sede di espressione del parere sugli emendamenti, nella fase successiva di esame del provvedimento.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sul parere all’esame formulando osservazioni fortemente critiche sui contenuti del decreto-legge, che introduce, a suo avviso, elementi che determineranno un rafforzamento del fenomeno del precariato e non forniranno alcun aiuto alle fasce deboli e in condizioni di povertà nel Paese. Critica, in particolare, l’abolizione delle misure già previste nel cosid-

detto « decreto dignità », che aveva invece introdotto interventi concreti per il rafforzamento delle tutele nel lavoro. Richiama i dati sul numero dei lavoratori precari in Italia, soffermandosi altresì sul dato allarmante di 4,5 milioni di lavoratori poveri, tema rispetto al quale il provvedimento non reca alcuna misura per il contrasto alla povertà, bensì amplia la possibilità di utilizzo dei *voucher* e il ricorso ai contratti a tempo determinato, interventi questi ultimi che sono la misura meno utile rispetto al contesto effettivo del lavoro in Italia.

Si sofferma sulle conseguenze in termini di povertà soprattutto sui giovani e sulle donne, evidenziando come il tema centrale di un provvedimento normativo sul lavoro dovrebbe essere quello di ricostituire la dignità, alla luce del dettato costituzionale. Sottolinea, invece, come il quadro attuale, anche nella contrattazione collettiva, non garantisca un salario dignitoso a tutti i lavoratori, formulando su tale tema una critica di fondo al provvedimento adottato dall'attuale maggioranza, che non reca risposte a tutte le famiglie e ai lavoratori che risultano privi di salari dignitosi.

Formula, infine, una critica anche nel metodo nei confronti dell'attuale maggioranza per non aver cercato il minimo confronto costruttivo nell'affrontare i problemi in rilievo, elemento che non consente di apportare neanche miglioramenti al provvedimento all'esame.

Preannuncia quindi il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) rileva come la propria parte politica debba evidenziare una forte delusione per i contenuti del decreto-legge all'esame, che costituisce il primo decreto-legge della maggioranza nella nuova legislatura dedicato alla materia del lavoro, in un contesto noto a tutti di alta inflazione, con effetti di riduzione sostanziale degli stipendi e di diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie. A fronte di una situazione di forte criticità sul piano inflattivo, il decreto-legge non reca alcuna misura strutturale sul tema della povertà, che risulta invece una questione fortemente marginalizzata e rimessa alle condizioni personali dei soggetti che ne sono interessati, non risultando trattata, come dovuto, quale tema sociale e collettivo di centrale importanza. Il provvedimento non reca elementi di risposta sui problemi inerenti le persone anziane, sulle famiglie con un unico reddito o su quelle senza reddito, in una situazione del Paese rispetto alla quale le analisi sociali pongono invece come non più procrastinabile l'affrontare il tema della povertà.

Si sofferma poi sulla questione del cuneo fiscale, ricordando come tale tema di particolare rilevanza fosse previsto nel programma elettorale del Partito democratico, quale questione centrale da affrontare. Sottolinea, al riguardo, come il taglio adottato dal decreto-legge sia solamente temporaneo, non profilandosi alcun intervento di riforma strutturale, che era invece auspicabile per il Paese. Dopo aver ricordato come il parere stesso illustrato dal relatore evidenzi il tema della necessità di superare mere clausole d'invarianza finanziaria, che risultano non adeguate a fronte di

interventi di riforma, dovendosi invece ragionare in termini di sostenibilità delle riforme, sottolinea quindi come il decreto-legge, nel suo complesso, costituisca un'occasione persa. In particolare, si recano interventi del tutto frammentari che non consentono di delineare un'operazione complessiva in materia fiscale e con effetti concreti sul mondo del lavoro, risultando mancante il quadro d'insieme nel decreto-legge dell'attuale maggioranza.

Si sofferma poi sull'assenza, nel decreto-legge all'esame, del tema della produttività, profilo che risulterebbe invece da approfondire e da legare al tema del salario. Cita, al riguardo, recenti studi riferiti al mondo del lavoro in Germania che stimano effetti positivi in termini di andamento dell'economia del PIL rispetto ad aumenti iniziali del salario.

Conclude quindi preannunciando il voto contrario sulla proposta di parere illustrata dal relatore e formulando considerazioni fortemente critiche su tutte le mancanze del decreto-legge rispetto a temi prioritari per il Paese.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) interviene per formulare, in primo luogo, osservazioni critiche sul metodo con cui è stato adottato il decreto-legge, ricordandone l'annuncio nella giornata del 1° maggio senza che vi fosse stata una previa consultazione effettiva delle parti sociali, profilo che risulta del tutto sbagliato nel metodo. Evidenzia come l'assenza di un previo congruo confronto con le parti sociali abbia inciso anche sui contenuti, del tutto manchevoli, del provvedimento, che non reca alcun elemento di sostegno per lavoratori e lavoratrici ed introduce, al contrario, elementi di forte precarietà, demandando alla contrattazione individuale elementi che determineranno il trattamento del lavoratore, in una sede diversa dalla contrattazione collettiva e che espone maggiormente il lavoratore ad una condizione asimmetrica rispetto al datore contrattuale. Formula rilievi critici sui contenuti del decreto-legge anche in materia di vincolo ad una accettazione senza margini di scelta per il lavoratore in ordine alle condizioni e al luogo di svolgimento della propria mansione, ponendo il tema della lontananza del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, che non può essere sottovalutato poiché incide sulla vita concreta dei lavoratori. Sottolinea, anche a tale riguardo, che se ci fosse stato un confronto con le parti sociali si sarebbe potuto pervenire a soluzioni maggiormente sostenibili, che risultano invece del tutto assenti dai contenuti del decreto-legge.

Conclude, quindi, dichiarando il proprio voto contrario sul contenuto del provvedimento all'esame e sui metodi che hanno portato all'adozione delle misure contenute nel decreto-legge.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) interviene per stigmatizzare la discrasia tra il grande lancio mediatico del decreto-legge all'esame, avvenuto il 1° maggio con il più grande clamore circa l'adozione di un provvedimento in materia di lavoro, e l'assenza in realtà di concreti benefici alle persone e alle famiglie connessi alle misure, di portata assai

limitata, contenente nel decreto-legge. Riprendendo l'intervento e le osservazioni critiche già formulate dalla senatrice Lorenzin, ricorda come nel provvedimento non vi sia alcun effettivo e strutturale taglio alle tasse sul lavoro, richiamando invece il noto intervento degli 80 euro adottato dal governo Renzi, che risulta tuttora un elemento di sostegno alle famiglie. Evidenzia come vi saranno difficoltà oggettive e una carenza di risorse non superabile nella prossima legge di bilancio, risultando già impiegate ingenti risorse per provvedimenti frammentari e non sistematici come quello all'esame. In occasione della prossima legge di bilancio sarà evidente come le promesse elettorali dell'attuale governo non risultano sostenibili e come manchino i mezzi finanziari per adottare misure effettive rispetto a quanto preannunciato in campagna elettorale.

Conclude quindi formulando osservazioni critiche sui contenuti del decreto-legge e preannunciando il voto contrario della propria parte politica.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) interviene per rivendicare i contenuti e le misure recate dal decreto-legge all'esame che, pur non potendo contenere tutte le misure necessarie in materia di lavoro, adotta interventi validi tra cui richiama in particolare il taglio del cuneo fiscale. Sottolinea come il provvedimento costituisca l'attuazione del programma dell'attuale maggioranza, e perciò rispettoso della volontà politica espressa con il voto dei cittadini alle urne. Evidenzia come l'attuale maggioranza, nell'ambito di interventi legislativi di ampio respiro e orientati all'arco della legislatura, abbia adottato quindi, anche in materia di lavoro, misure concrete e che impiegano le necessarie risorse finanziarie per la loro attuazione. Sottolinea, peraltro, come risultino al contempo rifinanziate alcune misure già adottate in materia nel passato, ad eccezione del reddito di cittadinanza, su cui l'attuale maggioranza ha avuto una chiara posizione di contrarietà, poiché i soldi pubblici non devono essere oggetto di spreco e anche alla luce delle numerose truffe registrate in materia di reddito di cittadinanza. Sottolinea quindi come il provvedimento costituisca un tassello di un più complessivo percorso che va nella strada giusta, adempiendo alla concreta attuazione delle politiche del centrodestra in materia di difesa del lavoro.

Dopo aver sottolineato come la situazione economica in Italia registri segnali di miglioramento, sia per le misure del Governo sia per gli aspetti congiunturali, sottolinea come il provvedimento all'esame costituisca il segnale del massimo impegno dell'attuale maggioranza per risollevarlo il Paese dopo la crisi della pandemia e nell'attuale fase economica.

Conclude quindi preannunciando il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*), riprendendo le osservazioni già svolte in senso critico dalla senatrice Lorenzin sui contenuti e sulle mancanze del decreto-legge all'esame, formula osservazioni critiche rivolgendosi in particolare al senatore Damiani poiché il decreto-legge non può

essere considerato un provvedimento di visione né di ampio respiro, poiché lo stesso non affronta con riforme strutturali il tema del lavoro. Sottolinea come risulti non realistico richiamare provvedimenti del passato non contestualizzati nel presente, evidenziando invece come, nel quadro attuale, il decreto-legge non perviene neanche a sostenere il lavoro dipendente rispetto al contesto attuale fortemente inflattivo. Con l'attuale inflazione assai elevata vi è un incremento sui tassi di mutuo e sui tassi di interesse che colpisce famiglie e imprese, problemi questi rispetto ai quali il decreto-legge non reca alcuna visione né alcun intervento di riforma. Il decreto-legge non riconosce neanche il tema del caro inflazione che pesa fortemente sui lavoratori e spinge il mondo del lavoro verso un contesto di povertà.

Formula rilievi critici circa le misure in materia di riduzione del carico fiscale, che non risultano effettivamente determinare un sostegno per imprese e famiglie rispetto ai contenuti reali del provvedimento, mentre permangono i gravi problemi di sostenibilità del caro prezzi sulle famiglie anche alla luce della congiuntura economica attuale. Sottolinea inoltre come la stessa situazione congiunturale dell'Italia vada analizzata in un quadro complessivo, ad esempio valutando le possibili conseguenze sul nostro Paese dei profili di recessione in altri Paesi UE, sottolineando inoltre come si sarebbe dovuto sostenere misure come il REI e interventi di sostegno alle persone in difficoltà, atteso che parlare dello stesso reddito di cittadinanza come di una misura inutile risulta, nel contesto attuale, in contrasto con le reali esigenze delle fasce deboli del Paese. Evidenzia inoltre come il provvedimento abbia sottratto risorse che dovevano invece essere investite per trattare il tema della povertà, tema che va affrontato nella sua dimensione territoriale e costituisce un reale problema per la tenuta della società. Formula poi considerazioni critiche anche in ordine al metodo utilizzato dall'attuale maggioranza, riferendosi in particolare ai modi di presentazione mediatica del decreto-legge in esame il giorno della Festa dei lavoratori, mentre il provvedimento, non affrontando il tema dell'inflazione, né dell'incremento del costo del denaro e dei tassi di interesse e di mutuo, non sostiene affatto i lavoratori. In materia di giovani, evidenzia come uno dei veri problemi da affrontare risulti quello di delineare programmi formativi adeguati, mentre su questo, come sugli altri temi richiamati, non vi è alcuna strategia da parte dell'attuale Governo.

Conclude quindi preannunciando il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere illustrata, evidenziando ancora una volta come i veri temi da affrontare avrebbero dovuto essere il salario minimo e la regolamentazione della rappresentanza nella contrattazione, mentre risulta chiaramente emergere un'assenza di visione dell'attuale maggioranza su questioni cardine e sui fattori sociali centrali in materia di lavoro.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore che risulta approvata dalla Commissione.

*(279) Elena TESTOR e altri. – Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività*

*(503) MARCHESCHI e LIRIS. – Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali*

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa della relazione tecnica richiesta al Governo.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che è pervenuta dall'amministrazione di merito una relazione tecnica che risulta attualmente in corso di verifica presso la Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Commissione già convocata domani, alle ore 10, è posticipata alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 6 giugno 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 28**

*Presidenza del Presidente*  
MARTI

*indi della Vice Presidente*  
VERSACE

*Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14,45*

*(Sospensione: dalle ore 14,15 alle ore 14,20)*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA RAI, IN VIDEOCONFERENZA, DI MEDIA-  
SET, DI SKY, DI SOUNDREEF, DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA INFLUENCER E DI  
CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI, SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 138 (COM-  
PENSI CORRISPOSTI AGLI ARTISTI DELLE PIATTAFORME IN STREAMING)*

**Plenaria**

**42<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MARTI

*indi della Vice Presidente*  
VERSACE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione Libera, la dottoressa Elisa Crupi, responsabile nazionale del settore*

*formazione e il dottor Giuseppe Parente, componente del settore formazione, per l'Impresa sociale « Con i bambini » il professor Marco Rossi Doria, presidente, e per il Forum disuguaglianze e diversità, il dottor Andrea Morrioli, co-coordinatore nazionale e referente tempi educativi.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(403) ROMEO e altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 18 aprile scorso.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), dopo aver richiamato la recente sottoscrizione del Protocollo interministeriale avente ad oggetto la reintroduzione nelle scuole dei « Giochi della gioventù », che conferma il rilievo della tematica oggetto del disegno di legge in titolo, auspica che la discussione del provvedimento in esame possa affiancarsi alla menzionata iniziativa governativa al fine di mettere a punto un'organizzazione dei Giochi più articolata ed efficiente.

Informa, pertanto, che procederà all'espressione dei pareri sull'ordine del giorno e sugli emendamenti presentati e già illustrati dai proponenti.

Prende atto la Commissione.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'unico ordine del giorno G/403/1/7.

Passa, quindi, all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il parere è favorevole sulle proposte emendative 1.2, 1.3 e 1.8, mentre è contrario sulle proposte 1.1, 1.6 e 1.7. Dopo aver constatato che i contenuti degli emendamenti 1.4 e 1.5 risulterebbero sostanzialmente assorbiti dalla eventuale approvazione della proposta 1.3, sulla quale ha espresso parere favorevole, invita i proponenti al ritiro delle suddette proposte 1.4 e 1.5.

In sede di articolo 2, dopo aver invitato all'approvazione della propria proposta 2.4 (testo 2), esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.15 e 2.16. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 2.2, a condizione che lo stesso sia riformulato nel senso di espungere la lettera *a*).

Rivolge indi alla prima firmataria l'invito a ritirare l'emendamento 2.1, ritenendo preferibile la soluzione prospettata dall'emendamento 2.3.

Alla luce della formulazione della proposta 2.4 (testo 2), di cui è firmatario, invita i rispettivi proponenti a ritirare gli identici emendamenti 2.10, 2.11 e 2.12, nonché l'emendamento 2.14.

Invita altresì la senatrice Versace a ritirare la proposta 2.13, la cui votazione risulterebbe preclusa dall'approvazione dell'emendamento 2.2 (testo 2) su cui il parere è favorevole.

Si rimette, infine, al parere del Rappresentante del Governo in relazione agli emendamenti 2.17 e 2.18.

La senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) evidenzia l'opportunità di introdurre nei testi legislativi la formulazione: « studenti con disabilità », in luogo di quella: « studenti diversamente abili », come peraltro previsto anche nell'emendamento 4.16, oltre che dal richiamato emendamento 2.13.

La senatrice BUCALO (*FdI*) dichiara di riformulare il proprio emendamento in un nuovo testo, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal Presidente relatore.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 3, il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sulle proposte 3.3, 3.4, condizionatamente alla riformulazione in un nuovo testo in cui siano esplicitati i criteri di selezione delle principali Federazioni sportive, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14. Il parere è invece contrario sulle proposte emendative 3.1, 3.2 e 3.5.

Si riserva di rinviare l'espressione del parere sulla proposta 3.6, dichiarando che, pur non essendo in linea di principio contrario, ritiene opportuno un approfondimento in merito all'impatto organizzativo conseguente all'eventuale approvazione dell'emendamento.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.2, a condizione che esso sia riformulato in modo tale da tener conto dei contenuti dell'emendamento 3.7 su cui il parere è favorevole. Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 4.3, 4.6, 4.7 e 4.16.

Il parere è invece contrario sugli emendamenti 4.1, 4.5, 4.9, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.17, nonché sull'emendamento aggiuntivo 4.0.1.

Formula, quindi, un invito ai rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 4.4, 4.10 e 4.11, mentre invita a ritirare e trasformare in ordine del giorno l'emendamento 4.8.

Infine, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, dopo aver invitato ad approvare il proprio emendamento 5.2, esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1, 5.4 e 5.5. Il parere è invece contrario sull'emendamento 5.3.

Il sottosegretario FRASSINETTI, in ragione di interlocuzioni ancora in corso tra i Ministeri, si riserva di esprimere successivamente il parere da parte del Governo sull'ordine del giorno e sugli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) propone di rinviare la discussione alla seduta che sarà convocata il 13 giugno, al fine di consentire al Governo di concludere le interlocuzioni in corso.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 49*

Il PRESIDENTE informa la Commissione che è stato assegnato l'Atto del Governo n. 49 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40, in materia di sport) alle Commissioni riunite 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> e, limitatamente ai profili finanziari, alla 5<sup>a</sup> Commissione.

L'esame potrebbe essere avviato, previa intesa con il Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione, già a partire dalla prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa.

La PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica: audizione di rappresentanti dell'Associazione Libera, dell'Impresa sociale « Con i bambini » e del Forum disuguaglianze e diversità**

La PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.

Hanno la parola il dottor Giuseppe PARENTE e la dottoressa Elisa CRUPI, in rappresentanza dell'Associazione Libera, il professor Marco ROSSI DORIA, in rappresentanza dell'Impresa sociale « Con i bambini », nonché il dottor Andrea MORNIROLI, co-coordinatore del Forum

disuguaglianze e diversità, i quali svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori Vincenza ALOISIO (*M5S*), Cecilia D'ELIA (*PD-IDP*), MELCHIORRE (*FdI*), VERDUCCI (*PD-IDP*), nonché la Presidente Giusy VERSACE.

Ai quesiti posti rispondono il professor Marco ROSSI DORIA, la dottoressa Elisa CRUPI e il dottor Andrea MORNIROLI.

La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi per il contributo offerto, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 403

### Art. 2.

#### **2.2 (testo 2)**

BUCALO, MARCHESCHI, COSENZA, IANNONE, MELCHIORRE, SPERANZON, RUSSO

*Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: « , nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei Giochi, dedicata agli studenti diversamente abili ».*

---

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,**  
**previdenza sociale)**

Martedì 6 giugno 2023

**Plenaria**

**78<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

**(607) CATALDI e altri. – Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il presidente ZAFFINI ricorda la proposta di parere favorevole presentata nella seduta precedente dal relatore Russo.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) esprime perplessità relativamente alla genericità delle norme recate dal disegno di legge n. 571 e all'eccessiva durata del tempo previsto per l'esercizio della delega legislativa.

Il relatore RUSSO (*FdI*) ritiene che la formulazione del testo sia adeguata alla natura di delega e che i tempi previsti per l'emanazione dei

successivi decreti legislativi siano conseguenti alla complessità della materia.

Il senatore ZULLO (*FdI*) considera utile un approfondimento dei temi richiamati dalla senatrice Furlan.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) giudica opportuno giovare di quanto acquisito dalla Commissione di merito per mezzo delle audizioni svolte.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto, richiamando l'opportunità di approvare il parere nella giornata di domani, in considerazione dell'andamento dei lavori della 9<sup>a</sup> Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 23.2 e 26.28 sono stati ritirati; l'emendamento 38.0.22 è altresì ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/685/17/10 (pubblicato in allegato).

Rende inoltre noto che la senatrice Ronzulli e il senatore Paroli hanno aggiunto le rispettive firme all'emendamento 30.0.1 e che il senatore Nicita ha aggiunto la firma all'emendamento 28.0.2.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) auspica un chiarimento in ordine all'emendamento 2.24, in quanto suscettibile di dar luogo a trattamenti discriminatori e alla formulazione dell'emendamento 17.20.

Il presidente ZAFFINI specifica che eventuali profili di incostituzionalità degli emendamenti, qualora approvati, sono oggetto dell'esame della 1<sup>a</sup> Commissione. Avverte quindi che si procederà all'espressione dei pareri sugli emendamenti segnalati e alla loro votazione.

La relatrice MANCINI (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.5.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme, specificando che le proposte riferite all'articolo 1 comportano profonde

alterazioni dell'impostazione della riforma oggetto del provvedimento in esame.

La senatrice PIRRO (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo sull'emendamento 1.1, sottolineando il carattere maggiormente inclusivo dell'istituto del reddito di cittadinanza.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 1.1 e dichiara l'orientamento di voto favorevole del proprio Gruppo, osservando che la riforma proposta dal Governo è tale da comportare un aumento della popolazione in situazione di povertà.

Previa verifica della presenza del numero legale, l'emendamento 1.1 è quindi posto in votazione e respinto.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.3, rilevando la necessità di disporre di una misura di inclusione di natura universalistica.

Posto in votazione, l'emendamento 1.3 è respinto.

La senatrice PIRRO (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 1.5, che messo ai voti, è respinto.

La relatrice MANCINI (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 2.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'emendamento 2.1, mettendo in evidenza la scelta del Governo di disporre di strumenti distinti per il contrasto alla povertà e per l'accompagnamento al lavoro.

La relatrice MANCINI (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 2.3.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI motiva il parere contrario sul medesimo emendamento facendo riferimento all'esigenza di non alterare l'impostazione organica di contrasto alla povertà caratterizzante l'articolo 2.

La relatrice MANCINI (*FdI*) e il GOVERNO si esprimono in senso contrario sull'emendamento 2.5.

Su proposta della relatrice MANCINI (*FdI*) l'emendamento 2.10 è accantonato.

Il parere della relatrice MANCINI (*FdI*) è contrario sull'emendamento 2.11.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) aggiunge la firma all'emendamento 2.11 e sollecita chiarimenti in ordine alla posizione del Governo.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme alla Relatrice, rilevando che il complesso delle misure di sostegno recate dal provvedimento è adeguato al sostegno delle famiglie con figli maggiorenni impegnati nello studio.

La senatrice PIRRO (*M5S*) esprime dubbi relativamente alla possibilità che le misure di cui all'articolo 2 possano garantire il diritto allo studio dei figli maggiorenni di famiglie che hanno richiesto l'assegno di inclusione.

In accoglimento di una richiesta della relatrice MANCINI (*FdI*), è disposto l'accantonamento degli emendamenti 2.12 e 2.13.

La relatrice MANCINI (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.19 e 2.22.

Il parere del GOVERNO è conforme. Riguardo in particolare l'emendamento 2.22, risulta l'adeguatezza della durata del periodo di residenza, posto a cinque anni, per la fruizione dell'assegno di inclusione.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.24.

Il parere della relatrice MANCINI (*FdI*) sull'emendamento 2.25 è contrario.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI motiva la contrarietà all'emendamento 2.25, del tutto incompatibile con l'impostazione del provvedimento.

La relatrice MANCINI (*FdI*) e il GOVERNO si esprimono in senso contrario sull'emendamento 2.32.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) esprime perplessità, sottolineando la valenza etico-giuridica dell'emendamento.

La relatrice MANCINI (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 2.33.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Sull'emendamento 2.46 il parere della relatrice MANCINI (*FdI*) è contrario.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI si esprime conformemente, in quanto la modifica proposta è incompatibile con il contesto normativo in esame.

Il parere della relatrice MANCINI (*FdI*) e del GOVERNO è contrario sull'emendamento 2.34.

Su proposta della relatrice MANCINI (*FdI*) viene accantonato l'emendamento 2.35.

Sull'emendamento 2.39 è contrario il parere della relatrice MANCINI (*FdI*) e del GOVERNO.

La relatrice MANCINI (*FdI*) e il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI propongono l'accantonamento dell'emendamento 2.43.

L'emendamento 2.43 è quindi accantonato.

Il parere della relatrice MANCINI (*FdI*) sull'emendamento 2.44 è contrario.

Il parere del GOVERNO è conforme.

In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.3 e 2.5.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.11 ha la parola la senatrice PIRRO (*M5S*), la quale osserva che la proposta è finalizzata a contrastare l'abbandono scolastico, necessariamente incentivato dalle disposizioni sull'assegno di inclusione.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 2.11, sul quale preannuncia il voto favorevole, sollecitando una riflessione in merito al rischio reale di diffusione dell'abbandono scolastico.

Interviene brevemente il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI, che richiama l'attenzione sull'adeguatezza del complesso delle misure a sostegno delle famiglie.

L'emendamento 2.11 è quindi posto in votazione, risultando respinto.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.19, 2.22, 2.25, 2.32 e 2.33.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.46 interviene la senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), la quale pone in evidenza la finalità di tutela delle lavoratrici madri.

Posto in votazione, l'emendamento 2.46 risulta respinto.

In esito a successive e distinte votazioni risultano quindi respinti gli emendamenti 2.34, 2.39 e 2.44.

In accoglimento della proposta della relatrice MANCINI (*FdI*), viene disposto l'accantonamento dell'emendamento 3.5.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.11.

Il parere della relatrice MANCINI (*FdI*) sugli emendamenti 3.20 e 3.0.1 è contrario.

Il GOVERNO si esprime conformemente.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.20 e 3.0.1.

La relatrice MANCINI (*FdI*) e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 4.5; parere favorevole sull'emendamento 4.6.

Viene quindi disposto, su proposta della relatrice MANCINI (*FdI*), l'accantonamento degli emendamenti 4.10, 4.14 e 4.28.

La relatrice MANCINI (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.24 e 4.26. Il parere è favorevole sull'emendamento 4.25.

Il GOVERNO si esprime in senso conforme.

Viene posto in votazione l'emendamento 4.5, che è respinto.

Successivamente la Commissione approva l'emendamento 4.6.

Posto in votazione, l'emendamento 4.24 è respinto.

Le senatrici MURELLI (*LSP-PSd'Az*), CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) e MINASI (*LSP-PSd'Az*) sottoscrivono l'emendamento 4.25, che, messo ai voti, è accolto.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.26, finalizzato a prevenire deleteri sovraccarichi di lavoro per i servizi sociali dei comuni.

L'emendamento 4.26, messo ai voti, è respinto.

*La seduta, sospesa alle ore 17,25, riprende alle ore 17,40.*

La relatrice MANCINI (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 5.7.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI motiva il parere contrario sull'emendamento 5.7 facendo riferimento alle difficoltà attuative connesse alle disposizioni recate.

Il senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 5.8.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.7, rilevando l'utilità della proposta ai fini delle politiche per il lavoro.

Posto in votazione, l'emendamento 5.7 è respinto.

Il parere della relatrice MANCINI (*FdI*) sull'emendamento 6.3 è contrario.

La rappresentante del GOVERNO si esprime a sua volta in senso contrario, rilevando l'attuale adeguatezza della presenza degli assistenti sociali, da integrare con l'ampliamento della dotazione di altre figure professionali.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) suggerisce di valutare la consistenza degli organici degli assistenti sociali tenendo conto delle conseguenze dell'introduzione della disciplina di cui al decreto-legge in esame.

La relatrice MANCINI (*FdI*) e il GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 6.4. Successivamente viene disposto l'accantonamento degli emendamenti 6.10 e 6.11 (testo 2).

La relatrice MANCINI (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 6.12. Invita al ritiro degli emendamenti 6.14, 6.15, 6.20 e 6.21. Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.16. Propone inoltre l'accantonamento degli emendamenti, 6.25, 6.27, 6.28, 6.29 e 6.30.

Il parere del GOVERNO è conforme.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.3, volto ad adeguare gli organici degli assistenti sociali.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.3 ha quindi la parola la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), la quale fa presente il rischio di mancata fruizione dell'assegno di inclusione a causa dell'insufficiente dotazione organica dei servizi sociali.

Posto in votazione, l'emendamento 6.3 è respinto.

Posti successivamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 6.4 e 6.12.

I rispettivi proponenti insistono per la votazione degli emendamenti 6.14 e 6.15, che, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.

La Commissione accoglie successivamente l'emendamento 6.16.

La senatrice MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) giudica incomprensibile la contrarietà espressa relativamente agli emendamenti 6.20 e 6.21, recanti le consuete clausole di salvaguardia delle prerogative delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Su proposta della relatrice MANCINI (*FdI*) gli emendamenti 6.20 e 6.21 sono accantonati.

Viene altresì disposto l'accantonamento della proposta emendativa 7.1.

La relatrice MANCINI (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1 e 8.3; parere favorevole sull'emendamento 8.6.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Sono quindi posti in votazione congiuntamente gli emendamenti 8.1 e 8.2, che la Commissione respinge.

L'emendamento 8.3, posto in votazione, è respinto.

La Commissione approva quindi l'emendamento 8.6.

La relatrice MANCINI (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 9.4, 9.6 e 9.7.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme.

In accoglimento di una proposta della senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) viene disposto l'accantonamento dell'emendamento 9.6.

Il senatore ZULLO (*FdI*) ritira l'emendamento 9.10.

Il parere della relatrice MANCINI (*FdI*) e del GOVERNO sull'emendamento 9.11 è contrario.

Il senatore SATTA (*FdI*) riformula l'emendamento 9.14 in un testo 2 (pubblicato in allegato), sul quale il parere della relatrice MANCINI (*FdI*) e del GOVERNO è favorevole.

È quindi disposto l'accantonamento della proposta emendativa 9.15.

Posto in votazione, l'emendamento 9.4 è respinto.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 9.7, in quanto finalizzato a garantire condizioni di adeguatezza salariale delle proposte di lavoro.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene quindi la senatrice GUIDOLIN (*M5S*), la quale sottolinea la necessità di garanzie sul piano retributivo a fronte della diffusione di contratti pirata.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) motiva il voto favorevole all'emendamento 9.7 richiamando la sussistenza di categorie prive di adeguata copertura contrattuale.

Posto in votazione, l'emendamento 9.7 è respinto.

La Commissione respinge successivamente l'emendamento 9.11.

Posto in votazione, l'emendamento 9.14 (testo 2), pubblicato in allegato, è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,20.*

---

---

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 685**

(al testo del decreto-legge)

**G/685/17/10 (già em. 38.0.22)**

SILVESTRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il D.M. 11 ottobre 2022, n. 171 recante l'istituzione del repertorio nazionale degli Organismi paritetici, avrebbe dovuto stabilire « i criteri identificativi » degli organismi paritetici e non individuare, sostituendosi al Legislatore, gli indici di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali che tali organismi hanno istituito,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, previa consultazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, disposizioni volte a correggere il citato D.M. 11 ottobre 2022, n. 171, affinché si limiti a stabilire « i criteri identificativi » degli organismi paritetici, disponendo il conseguente annullamento degli effetti già prodotti dallo stesso.

---

**Art. 9.**

**9.14 (testo 2)**

SATTA, RUSSO, LEONARDI, ZULLO, BERRINO

*Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: « o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico ».*

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 6 giugno 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi**

*Presidenza della Presidente*  
COLOSIMO

*Orario: dalle ore 20,20 alle ore 20,40*





